Num. 85

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1861

Torino alla Tipografia G. Favale e C. via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese.
Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		*Anno*	*Semestre*	*Trimestre*
Per Torino	L.	40	21	11
» Provincia del Regno	»	48	25	13
» Estero (franco ai confini)	»	50	26	14

TORINO, Sabato 6 Aprile

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		*Anno*	*Semestre*	*Trimestre*
Stati Austriaci, e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento (franco)	»	58	30	16
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. o. 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
5 Aprile	739,90	739,70	739,20	+ 13,2	+ 16,1	+ 16,9	+ 10,5	+ 14,3	+ 13,5	+ 8,6	N.E.	N.E.	N.N.E.	Annuvolato	Annuvolato	Annuvolato

PARTE UFFICIALE

TORINO, 5 APRILE 1861

S. M. in attestato dell'alta considerazione pei distinti servigi prestati nell'assedio di Gaeta dai luogotenenti generali

Valfrè di Bonzo cav. Leopoldo, già comandante superiore dell'artiglieria;

Menabrea cav. Luigi Federico, già comandante superiore del Genio,

con Decreto del 1.o aprile volgente, si è degnata di nominarli Gran Croce dell'Ordine militare di Savoia.

S. M., con Decreto del 27 marzo u. s., si è degnata di conferire al signor Raffaele Carlo Abro, nativo di Trieste, il titolo di barone.

Il N. 4697 della Raccolta uffic. degli Atti del Governo contiene il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visti i Reali Decreti 7 e 31 gennaio 1861;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Comando Generale del Dipartimento marittimo meridionale rimane esonerato da qualunque attribuzione che prima d'ora gli competeva nell'amministrazione della marina mercantile.

Art. 2. La Direzione Generale della Navigazione del commercio, instituita dalla legge napolitana 25 febbraio 1826, è soppressa a datare dal 15 aprile 1861.

Art. 3. A partire dalla stessa epoca è creata una *Commissione* superiore provvisoria per l'*amministrazione* della marina mercantile nelle Provincie Napolitane, con residenza in Napoli, e sotto la dipendenza diretta del Ministro della Marina in Torino.

Art. 4. La Commissione suddetta sarà composta come in appresso:

Di un Ufficiale generale della R. Marina, Presidente;
Del Capitano del porto di Napoli
Di due Ufficiali superiori amministrativi } Membri.

Alla medesima verrà addetto quel numero d'impiegati che si riconoscerà necessario.

Art. 5. Il Capitano del Porto di Napoli, nelle funzioni che gli sono attribuite presso la Commissione marittima in quella città, verrà surrogato dal suo primo Luogotenente.

Art. 6. Ogni qual volta si tratti della riscossione o della restituzione di dritti, ed in massima sempre quando debba essere tutelato l'interesse delle finanze, interverrà alle sedute della Commissione superiore creata con questo Decreto, e prenderà parte alle deliberazioni di essa un Agente delle Finanze, che fino a nuove disposizioni dipenderà direttamente dal Dicastero delle Finanze in Napoli.

Art. 7. Nulla è innovato in quanto alle attribuzioni delle Commissioni marittime instituite colla legge napolitana 25 febbraio 1826, salvo che avranno a dipendere dalla Commissione superiore d'amministrazione, pur conservando l'attuale loro giurisdizione sui funzionari doganali che abbiano incarico di allistamento di bastimenti.

Art. 8. Oltre alle attribuzioni tutte della cessata Direzione Generale della Navigazione, la Commissione superiore d'amministrazione avrà la soprintendenza dell'ascrizione marittima nelle Provincie Napolitane.

Art. 9. L'ingerenza che, dal Reale Decreto organico 20 gennaio 1840 era data nella ascrizione marittima al cessato Ministero degl'Interni di Napoli, è devoluta al Ministero di Marina in Torino.

Art. 10. Le Commissioni create dal precitato Decreto Reale nei Comuni soggetti all'ascrizione, dipenderanno dalla Commissione superiore di amministrazione, e corrisponderanno col Presidente di essa per ogni affare relativo all'ascrizione.

Art. 11. Le domande di ammessione agli esami di Capitano o di Padrone marittimo saranno fatte, nelle epoche a ciò stabilite alla predetta Commissione superiore, la quale, per mezzo del suo Presidente, provocherà dal Comando Generale del Dipartimento la nomina della Commissione esaminatrice.

Art. 12. Il rilascio delle patenti di grado nella marina mercantile spetterà al Nostro Ministro della Marina, ed avrà luogo su verbali di esame trasmessi allo stesso Ministro dal Presidente della Commissione superiore d'amministrazione.

Art. 13. Alla predetta Commissione superiore, competerà l'applicazione di tutte le pene economiche e disciplinali stabilite dalla legge napolitana per la marina mercantile 5 luglio 1816, dal Decreto Reale 1 agosto detto anno, e da altro Decreto Reale 29 gennaio 1836 relativo alla pesca del corallo; in tutto quanto però l'applicazione di tali pene e la competenza della Commissione, non ripugni ai principii del dritto costituzionale.

Art. 14. Eccettuate le modificazioni prescritte da questo Nostro Decreto, rimangono pienamente in vigore fino al 1° luglio p. v. le leggi ed i regolamenti emanati dal cessato Governo delle Due Sicilie sull'amministrazione e sulla disciplina della marina mercantile.

Il prefato Presidente del Consiglio, Ministro della Marina, è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti ed inserto nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. Torino addì 21 marzo 1861.

VITTORIO EMANUELE.

C. CAVOUR.

Relazione a S. M. in udienza del 27 marzo 1861.

Sire,

L'art. 321 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, sancito col Decreto Reale del 7 novembre 1860, n. 4441 stabilisce nel suo ultimo alinea che le pensioni vitalizie abbiano ad essere soddisfatte a trimestri maturati.

Con questa disposizione non venivasi a recare innovamento alcuno a quanto usavasi nelle antiche Provincie del Regno, dove le pensioni vitalizie furono sempre pagate posticipatamente di tre in tre mesi, e talune in due rate semestrali soltanto.

Questa circostanza non ebbesi a riconoscere sussistente del pari nella maggior parte delle altre Provincie italiane. In esse, quantunque si sia riscontrato indeclinabile il principio del pagamento posticipato, tuttavia il debito vitalizio, meno poche eccezioni, veniva mensilmente soddisfatto ai titolari.

Quando il regno di V. M. era ristretto a più angusti confini si poteva estendere alla minore parte di esso un procedimento seguito in addietro riguardo alle antiche Provincie. Adesso non si potrebbe continuare secondo tale principio, sendo che il Regno si è accresciuto di molto e il procedimento stesso sarebbe in opposizione alla consuetudine della maggior parte delle altre Provincie italiane.

Che se il pagamento mensile delle pensioni vitalizie viene a recare senza dubbio un maggior lavoro alle Amministrazioni dello Stato ed alle Autorità comunali incaricate del rilascio ai titolari dei certificati d'esistenza in vita, non è questo un motivo sufficiente per rimandare a tre mesi la percezione degli emolumenti vitalizi a quelli che essendone in godimento erano soliti a riceverli mensilmente.

Tale misura recherebbe non lieve dissesto alla domestica economia in particolar modo di quei pensionati provveduti di un assegno assai limitato.

Non è d'altra parte senza peso la considerazione che nel primo capoverso del predetto art. 321 dell'accennato Regolamento venne determinato doversi corrispondere a mesi maturati gli stipendi di attività e di aspettativa agl'impiegati dello Stato, modificandosi così le disposizioni contenute nel precedente Regolamento sulla contabilità generale in data 30 ottobre 1853.

Dal che ne conseguita al riferente la convinzione che abbiasi a stabilire indistintamente il principio del pagamento a mesi maturati di tutte le pensioni vitalizie inscritte nel bilancio generale dello Stato.

Questa disposizione dovrebbe avere immediato effetto in tutte le Provincie del Regno, tranne che nell'antica parte di esso, per la quale converrebbe protrarne l'applicazione al 1° gennaio 1862, sendo che in essa le operazioni di contabilità per le pensioni vitalizie sono già in corso, e non si avrebbe modo di recarvi con facilità e con prontezza le necessarie rettificazioni.

Se le considerazioni che il riferente ebbe l'onore di esprimere appaiono alla M. V., come egli le ravvisa, fondate nella giustizia e nella convenienza, si degni di volervi dare la sua sovrana sanzione apponendo la reale sua firma all'unito schema di Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato annesso al Reale Decreto in data 7 novembre 1860, N. 4441;

Sulla proposizione del Ministro delle finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Le pensioni vitalizie, inscritte nel bilancio generale del Regno saranno pagate a mese maturato.

Art. 2. Colla premessa disposizione viene abrogato l'ultimo alinea dell'art. 321 del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Art. 3. Nelle antiche Provincie del Regno sarà conservato, durante l'anno corrente, il sistema del pagamento delle pensioni stesso a trimestre maturato, e si porrà in atto quello a mese posticipato dal gennaio 1862 in avanti.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze emetterà le istruzioni che ravviserà del caso per l'esatto adempimento del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. Torino addì 27 marzo 1861.

VITTORIO EMANUELE.

F. S. VEGEZZI.

Il N. 4701 della Raccolta uffic. degli Atti del Governo contiene il Decreto sopra riferito.

Il N. 4702 della Raccolta uffic. degli Atti del Governo contiene la seguente Legge.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La facoltà di riscuotere le entrate, tasse ed imposte d'ogni specie, di smaltire i generi di privativa demaniale e di pagare le spese dello Stato, concessa al Governo del Re colla Legge 31 ottobre 1860, n. 4398, è prorogata a tutto il mese di giugno del corrente anno, ed estesa a tutte le Provincie attuali del Regno per la pienezza de' suoi effetti.

La presente Legge si dichiara esecutoria a datare dal giorno primo aprile 1861.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. in Torino, addì 4 aprile 1861.

VITTORIO EMANUELE.

PIETRO BASTOGI.

Il N. 4703 della Raccolta ufficiale degli Atti del Governo contiene il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'art. 223 del Codice penale militare in data primo ottobre 1859;

Visto il R. Decreto 11 settembre 1860;

Sulla proposizione del Ministro della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

A far tempo dal giorno 17 del corrente mese, le Truppe già comandate dal Generale cav. Manfredo Fanti, Ministro della Guerra, componenti il 4° e 5° Corpo d'Armata, dovranno essere considerate sul piede di pace per quanto concerne l'amministrazione della giustizia penale militare.

Il Ministro della Guerra predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti, ed inserto nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. in Torino, addì 17 marzo 1861.

VITTORIO EMANUELE.

M. FANTI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO,

Veduta la Legge 27 febbraio 1859;

Veduto il Decreto ministeriale delli 31 gennaio 1861;

Di concerto col Ministero della Guerra,

Decreta:

I battaglioni mobili della Guardia Nazionale dei circondari d'Alba e Lecco cesseranno dal prestare servizio qual Corpi distaccati in Ancona, e faranno ritorno alle loro residenze il giorno 28 corrente.

Torino, addì 26 marzo 1861.

Il Ministro M. MINGHETTI.

Relazione a S. M. in udienza del 10 febbraio 1861.

Sire,

Affine di provvedere alle straordinarie esigenze dell'esercito nella campagna del 1859 veniva aggiunta sul bilancio di quell'anno una serie di categorie alle quali si allogarono le proposte di assegnamento dei fondi, che presumibilmente si reputavano necessari per sopperire alle spese non solo per l'aumento dell'esercito o per le competenze di campagna, ma eziandio per le straordinarie incette di oggetti di vestiario, di arredi militari, di materiali e munizioni da guerra.

Non potendosi però prevedere la durata della guerra, nè lo sviluppo che poteva assumere, si adottò per base della spesa la proporzione del termine di sei mesi.

Ciò non pertanto sebbene la guerra guerreggiata sia stata di più breve durata, pure alle fazioni bellicose succedette l'armistizio che si prolungò fino al trattato di Zurigo e l'esercito rimasto in Lombardia sul piede di guerra venne soddisfatto dalle competenze di campagna a tutto dicembre 1859.

Per tal modo la spesa prevista per la paga ai militari non fu sufficiente al vero e reale bisogno occorso.

Anche le spese del trasporto sulle ferrovie dell'esercito, non che di tutti i materiali, stabilite in via di previsione non bastarono alle occorrenze; tanto più che dall'amministrazione sarda vennero pure sostenute quelle imprevedibili relative al movimento dell'esercito alleato e del suo materiale da guerra.

La somma prevista per i foraggi durante la guerra fu di molto inferiore a quella realmente accertata, giacchè per gli eventi militari i grani segnatamente in Lombardia si elevarono a caro prezzo, e le bestie tanto da soma che da tiro notevolmente si accebbero per i bisogni dell'esercito.

Tornava pure difficile prestabilire la cifra occorrente tanto per il collocamento del nostro esercito come di quello alleato nei varii quartieri, come il determinare le somme necessarie alle riduzioni ed agli affitti di locali ad uso di caserma, ed i rimborsi che si dovevano effettuare ai varii Municipii per prestazioni d'alloggio alle truppe e forniture di mezzi di trasporto. In fatto le spese sostenute per tutte queste cause, eccedettero di molto quelle che figuravano nelle rispettive categorie di bilancio.

Appena poi toccava il fine la guerra guerreggiata nuovi eventi politici avvenivano nella Toscana e nell'Emilia che consigliavano solleciti apprestamenti e nuovi dispendii, per cui l'esercito già accresciuto per le recenti leve, per l'aggregamento de' volontari del Corpo dei Cacciatori delle Alpi, degli Appennini e della Magra, in prospettiva di altri fatti venne riordinato e con diligente cura agguerrito ed equipaggiato per modo che potesse trovarsi pronto ad ogni occorrenza.

Per tutte le accennate cause venne constatata l'insufficienza dei fondi che erano stati preventivamente assegnati alle rispettive categorie e fu forza quindi aggiungere le altre somme accertate che appariscono dall'unito Quadro.

Nell'aver l'onore di rassegnare l'unito progetto di Reale Decreto, il riferente prega V. M. di volerlo munire della Reale sua firma.

VITTORIO EMANUELE II, ECC., ECC.

Visti gli art. 20 e 21 della Legge 13 novembre 1859;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze ed a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore spesa di *L.* 14,744,090 22 pel bilancio 1859 del Ministero della Guerra per le antiche Provincie del Regno, ripartibile fra le varie categorie del bilancio medesimo, in conformità del Quadro al presente unito e visto d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze.

La conversione in Legge di questo Decreto sarà proposta al Parlamento nella prossima sessione.

Il Ministro delle Finanze e quello della Guerra sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino addì 10 febbraio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

F. S. VEGEZZI. — FANTI.

QUADRO *annesso al R. Decreto del 10 febbraio 1861 per autorizzazione di maggiori spese sul bilancio 1859 del Ministero della Guerra.*

Categorie N.°	Categorie Denominazione	Ammontare della maggiore spesa per caduna categoria
	MINISTERO DELLA GUERRA. Spese straordinarie.	
86.	Intendenza generale d'armata ed altri personali amministrativi	314097 48
87.	Competenze in danaro alle truppe	4093881 31
89.	Provviste pel vestiario delle truppe e spese del magazzino merci	1292106 96
91.	Trasporti, carreggio e provviste relative	3147392 37
93.	Foraggi	3252675 96
94.	Spese di casermaggio	420490 86
98 *bis*.	Rimborso ai Comuni per alloggi, trasporti, ed altre somministranze alle truppe	2214445 23
	Totale generale	14744090 22

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro F. S. VEGEZZI.

Con Regii Decreti ed Ordini ministeriali in data del 17 marzo 1861 ebbero luogo le disposizioni seguenti nel personale dell'Insinuazione e del Demanio:

Boccardo cav. Bartolomeo, direttore demaniale in Alessandria, traslocato alla direzione di Bologna;

Dattier Andrea, insinuatore a Torino, nominato direttore del Demanio e destinato in Alessandria;

Rossi Antonio, ispettore di divisione demaniale in Bologna, nominato direttore id. e destinato a Ravenna;

Amici dott. Valentino, direttore delle Zecche in Bologna, nominato direttore del Demanio e destinato a Ferrara;

Garzino Giuseppe, vice-direttore demaniale a Torino, nominato direttore e destinato a Savona;

Banchetti Angelo, vice-direttore demaniale a Genova, nominato direttore e destinato a Massa;

Torri cav. Pietro, direttore del controllo a Parma, nominato direttore del Demanio ivi;

Cirilloni Giovanni, segretario demaniale a Cagliari, nominato direttore demaniale e destinato a Nuoro;

Blanc Ippolito, id. a Bergamo, nominato vice-direttore demaniale e destinato a Genova;

Torri Carlo, segretario demaniale addetto al Ministero finanze, nominato primo segretario demaniale e destinato a Piacenza;

Bersano Francesco, insinuatore a Spezia, nominato primo segretario demaniale e destinato a Modena;

Saracchi dott. Giuseppe, intendente di finanza a Reggio, nominato id. a Reggio;

Belforti dott. Spiridione, segretario alla sopraintendenza di Parma, nominato ispettore demaniale ivi;

Fermini Andrea, preposto del registro ad Imola, nominato ispettore demaniale e destinato a Ferrara;

Parenti dott. Francesco, segretario alla sopraintendenza di Modena, nominato ispettore demaniale ivi;

Mola Giacomo, preposto del registro a Cesena, nominato id. e destinato a Bologna;

De Gregori Giuseppe, id. a Faenza, nominato id. e destinato a Forlì;

Siboni Remigio, insinuatore a Lanzo, nominato id. a Massa;

Buffa Giuseppe, id. a S. Salvatore, id. a Reggio;

Baudin Luigi Onorato, id. a Rivoli, nominato id. a Ravenna;

Salvotti Achille, applicato al Ministero delle finanze, nominato segretario demaniale e destinato a Parma;

Liparacchi dott. Gio. notaio, già impiegato, nominato id. e destinato a Ferrara;

Malfatti Domenico, segretario dell'Intendenza di finanza a Modena, nominato id. e destinato ivi;

Mulazzani Andrea, ricevitore del controllo a Castel S. Giovanni, nominato id. e destinato a Piacenza;

Cassino Alessandro, applicato al ministero di finanze, nominato id. e destinato a Forlì;

Chelli Gerolamo, ragioniere aggiunto all'intendenza di finanza in Massa, nominato id. e destinato ivi;

Fricon Eugenio, insinuatore a San Benigno, nominato sottoispettore demaniale e destinato a Piacenza;

Sollani ing. Giuseppe, delegato demaniale in Reggio, nominato sott'ispettore demaniale ivi;

Favero Angelo, insinuatore a Luserna, nominato id. e destinato a Parma;

Gazzola Bonaventura, applicato al Ministero delle finanze, nominato sottosegretario demaniale e destinato a Parma;

Goldoni Massimo, ragioniere alla sopraintendenza di Modena, nominato id. e destinato ivi;

Visconti Tito, applicato alla detta soprintendenza, nominato id. e destinato a Piacenza;

Mariani Carlo, ragioniere alla detta sopraintendenza, nominato id. e destinato a Reggio;

Tacchetti Carlo, commesso all'ufficio tasse in Breno, destinato alla direzione demaniale in Bologna;

Bedogni Edoardo, ragioniere all'intendenza di finanze in Reggio, nominato commesso all'ufficio ipoteche ivi;

Girotti Giacomo, protocollista all'intendenza di finanza in Modena, nominato commesso alla direzione demaniale ivi;

Bonfiglioli Enrico, commesso all'ufficio ipoteche in Ravenna, destinato a Forlì;

Gagni Gio. Battista, scrittore all'ufficio ipoteche a Forlì, nominato commesso id. ivi;

Fabri dott. Luigi Achille, magazziniere del Bollo in Bologna, nominato commesso all'ufficio ipoteche ivi;

Ghedini dott. Filippo, segretario alla sopraintendenza di Bologna, nominato id. e destinato a Ravenna;

Albertini Giovanni, ragioniere alla sopraintendenza di Modena, nominato id. ivi;

Beccari Antonio, commesso all'ufficio ipoteche a Bologna, destinato a Ferrara;

Brunelli Germano, ragioniere all'ufficio del bollo in Bologna, nominato commesso all'ufficio del bollo ordinario ivi;

Giorgeri Tommaso, aggiunto conservatore delle ipoteteche in Massa, nominato commesso all'ufficio del registro ivi;

Marchesi Luigi, commesso alla direzione del patrimonio dello Stato a Parma, nominato commesso alla direzione demaniale in Piacenza;

Botti Camillo, id., nominato id. a Parma;

Benedini Giacomo, cancellista d'intendenza di finanza, nominato commesso all'ufficio del registro a Ravenna;

Caselli Eugenio, scrittore all'ufficio ipoteche in Ravenna, nominato commesso ivi;

Massari Giuseppe, protocollista coadiutore alla direzione del patrimonio dello Stato in Parma, nominato scrivano alla direzione demaniale in Piacenza;

Riccioli Luigi, scrittore alla sopraintendenza di Modena nominato scrivano alla direzione demaniale ivi;

Selmi Gaetano, commesso all'uffizio ipoteche a Modena, nominato scrivano id. ivi;

Formenti Guglielmo, commesso alla direzione del patrimonio dello Stato a Parma, nominato scrivano idem ivi;

Neri Francesco, commesso all'ufficio ipoteche a Bologna, nominato scrivano id. ivi;

Dinelli Francesco, id. a Modena, nominato id. ivi;

Nota Giuseppe, id. a Modena, nominato id. ivi;

Montanari Mariano, commesso id. a Ravenna, nominato scrivano id. ivi;

Spallazzi Emilio, scrittore all'ufficio del registro in Bologna, nominato scrivano all'ufficio ipoteche ivi;

Alberti Pietro, commesso all'intendenza di finanza in Massa, nominato scrivano id. ivi;

Martinez Giuseppe, commesso all'ufficio ipoteche in Modena, nominato id. ivi;

Barbiroli Camillo, scrittore all'ufficio ipoteche in Bologna, nominato id. ivi;

Gaddi Davino, commesso all'ufficio ipoteche in Castelnuovo di Garfagnana, nominato id. ivi;

Sollani Generio, scrittore all'intendenza di finanza in Modena, nominato id. all'ufficio ipoteche in Reggio;

Mazzacani Giovanni, scrittore id. a Modena, nominato id. all'ufficio ipoteche in Reggio;

Magnani Vincenzo, scrittore all'ufficio del registro in Modena, nominato id. all'ufficio ipoteche in Reggio;

Zoli Giovanni, scrittore all'ufficio ipoteche in Forlì, nominato id. ivi;

Mazzocchi Rufillo, scrittore all'ufficio ipoteche in Forlì, nominato id. ivi;

Marabini Antenore, scrittore all'ufficio ipoteche in Forlì, nominato id. ivi;

Salotti Gaetano, scrittore all'ufficio ipoteche in Ravenna, nominato id. ivi;

Capelli Alessandro, applicato alla sovraintendenza di Bologna, nominato id. alla direzione demaniale ivi;

Roveri Mariano, commesso all'ufficio del registro in Ferrara, nominato id. ivi;

Capelli Pietro, scrittore alla sopraintendenza di Bologna, nominato id. all'ufficio ipoteche in Ravenna;

Bonetti Agostino, scrittore all'ufficio ipoteche a Bologna, nominato scrivano id. ivi;

Mundici Giuseppe, commesso all'ufficio ipoteche in Modena, nominato id. ivi;

Cassoli Paolo, scrittore all'ufficio del registro in Modena, nominato id. all'ufficio ipoteche in Reggio;

Vitali Costantino, scrittore all'ufficio ipoteche in Bologna, nominato id. ivi;

Romani Angelo, scrittore all'ufficio ipoteche in Bologna, nominato id. ivi;

Pagani Luigi, scrittore all'ufficio ipoteche in Ferrara, nominato id. ivi;

Presti Giulio, bollatore all'ufficio del bollo in Bologna, nominato id. alla direzione demaniale in Ferrara;

Scarani Cesare, commesso all'ufficio del registro in Bologna, nominato id. alla direzione demaniale di Forlì;

Fiorini Saturno, scrittore all'ufficio ipoteche in Ferrara, nominato id. ivi;

Spallazzi dott. Clemente, scrittore all'ufficio del registro in Bologna, nominato id. ivi;

Manganelli Fulvio, scrittore alla delegazione demaniale in Bologna, nominato idem alla direzione demaniale di Reggio;

Bellati Aldo, scrittore all'ufficio ipoteche in Ferrara, nominato id. ivi;

Saladini Ercole, scrittore id., nominato id. ivi;

Brugnoli Angelo, scrittore all'intendenza di finanze in Massa, nominato id. alla direzione demaniale ivi;

Romagnoli Gualterio, commesso all'ufficio del registro in Rimini, nominato id. ivi;

Romagnoli Quintilio, aspirante all'ufficio del registro in Bologna, nominato scrivano ivi;

Sollieri D. Vincenzo, vice-conservatore delle ipoteche in Modena, nominato conservatore id. ivi;

Salotti Tito, vice-conservatore delle ipoteche a Ravenna, traslocato a Forlì;

Zoli Andrea, id. a Forlì, traslocato a Ravenna;

Berselli Eugenio, coadiutore all'ufficio ipoteche in Modena, nominato vice-conservatore delle ipoteche ivi;

Colombino D. Stef., assessore legale all'intendenza di finanza in Massa, nominato vice-conservatore delle ipoteche ivi;

Masotti Francesco, aggiunto conservatore delle ipoteche in Castelnuovo di Garfagnana, nominato id. ivi;

Marnschi D. Attilio, preposto del registro a Ferrara, nominato ricevitore del registro ivi;

Bellini Pietro, preposto del registro a Forlì, nominato ricevitore id. ivi;

Scopetti Pietro, preposto del registro in Ravenna, nominato id. ivi;

Vitali Giovanni, preposto del registro a Cento, nominato ricevitore id. ivi;

Rossi Cleto, preposto del registro a Camerino, nominato ricevitore del registro a Faenza;

Castellani D. Giuseppe, preposto del registro a Lugo, nominato ricevitore id. ivi;

Romagnoli Guido, preposto del registro a Vergato, nominato ricevitore id. ivi;

Porta Emilio, applicato al Ministero di finanza, nominato ricevitore del registro a Massa;

Cherubini Cleto, commesso all'ufficio delle ipoteche in Bologna, nominato ricevitore del registro a Cesena;

Brizi Ernesto, preposto del registro a Comacchio, nominato ricevitore del registro ad Imola;

Muzzarelli Baldassarre, aggiunto ricevitore del registro a Modena, nominato ricevitore a Pavullo;

Barbieri Giuseppe, coadiutore all'ufficio ipoteche in Reggio, nominato ricevitore del registro a Guastalla;

Cenci Edoardo, vice-preposto del registro a Forlì, nominato ricevitore del registro a Comacchio;

Pellegrinetti D. Giuseppe, aggiunto all'ufficio del registro, nominato ricevitore a Fivizzano;

Zagnoni Pompeo, commesso del registro in Bologna, nominato capo d'ufficio del bollo ordinario ivi;

Rocchini Pietro, ufficiale contabile dell'Intendenza di finanza in Pavia, nominato controllore del registro in Ferrara;

Brunelli D. Carlo, cassiere dell'ufficio registro in Bologna, nominato id. ivi;

Colli Giuseppe, segr. dell'Intendenza di Modena, nominato id. ivi;

Santi Francesco, archivista contabile alla Sopraintendenza di Modena, nominato id. a Reggio;

Melandri Giuseppe, vice-preposto del registro a Ravenna, nominato id. ivi;

Manucci Pietro, magazziniere del bollo in Massa, nominato id. ivi;

Franzoni Francesco, ragioniere della Delegazione demaniale a Reggio, nominato id. a Pavullo;

Bertolucci Carlo, coadiutore ragioniere all'Intendenza di finanza in Massa, nominato id. a Castelnuovo di Garfagnana;

Fanti Giulio, vicepreposto del registro in Rimini, nominato controllore del registro ad Imola;

Zuffi Pietro, bollatore all'ufficio del registro in Bologna, nominato controllore del bollo ord. ivi;

Castellani Giacomo, commesso all'uffizio del registro in Faenza, nominato controllore del registro ivi;

Jacopetti Coriolano, ricevitore del registro in Fivizzano, nominato id. ivi;

Gavelli Pellegrino, commesso del registro in Cesena, nominato id. ivi;

Crostelli Ulisse, commesso all'ufficio del registro in Lugo, nominato controllore del registro in Rimini;

Verardi Antonio, scrittore all'ufficio del registro in Bologna, nominato controllore a Lugo;

Salviani Luca, commesso all'ufficio del registro in Cesena, nominato id. a Vergato;

Massai Tito, applicato alla sopraintendenza di Parma, nominato ricevitore e conservatore delle ipoteche a Pontremoli;

Sambucchi Carlo, ispettore aggiunto alla direzione del controllo a Parma, nominato ricevitore del controllo e tasse ivi;

Crema Alessandro, conservatore delle ipoteche in Borgotaro, nominato ricevitore demaniale in Borgo San Donnino;

Cornini Giuseppe, ricevitore del controllo a Ponte dell'Olio, nominato ricevitore demaniale a Busseto;

Nalli Paolo, coadiutore all'ufficio delle ipoteche in Parma, nominato ricevitore deman. in Langhirano;

Lottici D. Antonio, ricevitore alla direzione del controllo in Parma, nominato id. in S. Secondo parmense;

Orioli Angelo, ricevitore del controllo in Langhirano, destinato in Borgotaro;

Ballotta avv. Antonio, correttore del lotto in Piacenza, nominato ricevitore dem. e destinato in Agazzano;

Bassi Luigi, ispettore verificatore del controllo in Piacenza, nominato ricevitore demaniale in Castel San Giovanni;

Bazzini Pietro, ricevitore del controllo a S Donnino, destinato a Fiorenzuola;

Pogni Giulio, coadiutore del controllo in Piacenza, nominato ricevitore a Monticelli;

Nalli Antonio, ricevitore e conservatore delle ipoteche in Pontremoli, destinato a Ponte dell'Olio;

Gavuzzi Vittorio, insinuatore ad Acqui, traslocato a Torino:

Pesci Giacomo, insinuatore a Voghera, traslocato ad Acqui;

Mico Ferdinando, id. a Caselle, traslocato a Voghera;

Borgna Alessandro, id. a Vigone, traslocato a Caselle;

Carta avv. Pietro, id. a None, traslocato a Vigone;

Orsi Spirito, id. a Varese Genovese, traslocato a None;

Gromo Domenico, insinuatore in aspettativa, destinato a Rivoli;

Locatelli Alfonso, direttore demaniale a Sassari, traslocato a Piacenza;

Franco Emilio, id. a Nuoro, traslocato a Sassari;

Ferrari Paolo, id. a Savona, destinato a Reggio;

Bontempo Paolo, id. a Modena;

Corradini Andrea, revisore alla sopraintendenza di Modena, nominato commesso all'ufficio delle ipoteche ivi;

Durandi Filippo, id. id.;

Ronchetti Giuseppe, coadiutore all'ufficio ipoteche in Modena, nominato id. ivi;

Varini Giuseppe, id. in Modena, nominato id. ivi;

Sughi Demetrio, id. in Ravenna, nominato id. ivi;

Margini Cristoforo, id. in Reggio, nominato id. ivi;

Schiavi Alessandro, id. in Ravenna, nominato id. in Forlì.

Sua Maestà, con Decreto in data 1° aprile corrente, si è degnata di collocare in aspettativa senza assegnamento, dietro sua domanda, il segretario di 1.a classe presso il Ministero Interni avv. Angelo Gabrielli.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

TORINO, 5 APRILE 1861

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Il Ministro.

Vista la Legge 13 novembre 1859;

Visto il R. Decreto 18 agosto 1860;

Dovendosi provvedere alle cattedre vacanti di letteratura italiana nel R. Liceo del Carmine e di letteratura latina e greca nel R. Liceo di San Francesco da Paola in Torino,

Determina quanto segue:

È aperto il concorso alle summenzionate cattedre a cominciare dal 15 del corrente mese d'aprile.

La domanda d'ammissione coi documenti e titoli richiesti dall'art. 4 del sopracitato Decreto, dovrà trasmettersi al R. Provveditore agli studi della provincia di Torino entro tutto il 15 del prossimo mese di maggio, dichiarando per qual forma di concorso l'aspirante intenda presentarsi, se per titoli o per esame, ovvero per amendue le forme.

Quando vi siano aspiranti per esame, questo avrà luogo nella seconda metà di settembre, e la Giunta esaminatrice fisserà i giorni in cui si terranno gli esperimenti.

Dato a Torino addì 2 aprile 1861.

Il Ministro
F. FRANCESCO DE SANCTIS.

MINISTERO DELLA GUERRA.

(Segretariato generale)

Occorrendo di addivenire alla nomina di alcuni volontari nell'uffizio dell'avvocato generale presso il tribunale supremo di guerra, si invitano i giovani laureati in legge che aspirano ad essere ammessi in tale qualità presso l'ora detto generale ufficio, a rivolgere apposita domanda, od a rinnovarla per quelli che la avessero già innoltrata, al prefato sig. avvocato generale militare entro tutto il giorno 15 del mese di giugno prossimo.

Dette domande dovranno essere corredate degli opportuni documenti atti a comprovare che il ricorrente è fornito delle condizioni per tale nomina richieste dagli articoli 39 e 40 del Regolamento pel tribunale supremo di guerra, approvato con R. Decreto 2 maggio 1860, cioè:

1. Che il petente è regnicolo;
2. Che ottenne la laura in legge;
3. Che ha percorsi i prescritti anni di pratica;
4. Che ha subito l'esame di cui nei R. Decreti 17 ottobre 1854 e 13 novembre 1859.

Torino, 5 aprile 1861.

Il segr. gen. VIALARDI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso.

Con annuenza del Ministro della Pubblica Istruzione, il sig. prof. cav. Matteucci, senatore del Regno, aprirà giovedì, 11 volgente aprile, un corso di lezioni di elettro-fisiologia, nell'anfiteatro della Scuola di Chimica generale all'ora 1 e 1[2, e lo proseguirà alla stess'ora nei giorni di domenica e giovedì successivi, 14, 18, 21, 25, 28.

SENATO DEL REGNO.

Avvertenza.

Onde ovviare all'inconveniente che le petizioni dirette al Senato rimangano senza effetto per mancanza di forma, si reca a pubblica cognizione il relativo prescritto dal Regolamento del Senato, così espresso:

Art. 91. Si terrà per autentica una petizione, e per accertata la maggiore età richiesta dall'art. 57 dello Statuto, qualora intervenga almeno l'una delle seguenti condizioni:

1. Che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita dei petenti, e dall'indicazione dell'abituale domicilio;

2. Che la firma dei petenti sia legalizzata dal sindaco del comune ov'essi sono domiciliati, il quale dichiari insieme essere essi giunti alla maggiore età;

3. Che la petizione sia presentata da un senatore, con espressa dichiarazione d'aver egli conoscenza dell'essere del petente. Potrà però sempre il postulante, ove il creda, valersi di altre prove legali.

Nelle petizioni collettizie non si terrà conto delle firme che in uno di questi modi non fossero autenticate.

D'ordine. Il direttore capo della segreteria
F. DEMARGHERITA.

R. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO.

Visto il R. Decreto 15 luglio 1859;

Visto il Regolamento per gli studi della Facoltà medico-chirurgica, stato approvato con R. Decreto 31 ottobre 1860,

Si notifica quanto segue, cioè:

Nel giorno di lunedì 6 del prossimo mese di maggio avranno in questa R. Università principio gli esami di concorso pel posto di medico-chirurgo assistente alla clinica universitaria delle malattie sifilitiche presso il R. Ospizio generale di carità di questa città.

Per l'ammessione agli esami suddetti gli aspiranti dovranno, entro tutto il giorno 20 corrente mese di aprile, presentare al signor Rettore di questa R. Università la domanda ed i documenti indicati all'art. 7 del R. Decreto 15 luglio sovra citato.

Torino, 6 aprile 1861.

D'ordine del signor Rettore,
Il Segretario Capo, AVV. ROSSETTI.

FRANCIA

Nella tornata del 27 marzo, del Consiglio di Stato, il consigliere Suin diede la sua relazione sull'appello per abuso, fatto dal ministro della pubblica istruzione e dei culti contro il vescovo di Poitiers, per motivo della pastorale pubblicata da questo prelato al 22 febbraio 1861. In seguito alla detta relazione venne pubblicato il seguente decreto:

« NAPOLEONE, ecc.

Giusta relazione del nostro ministro dell'istruzione pubblica e dei culti, per cui si propone di dichiarare esservi abuso nella pastorale del vescovo di Poitiers, del 22 febbraio 1861.

Vista la detta pastorale, letta in tutte le chiese della diocesi, pubblicata in diversi giornali e messa in vendita da parecchi librai a Poitiers e a Parigi;

Viste le osservazioni scritte presentate al nostro Consiglio di Stato, al 13 marzo 1861, dal vescovo di Poitiers, in seguito a comunicazione da lui presa della mentovata relazione;

Visto l'art. 1 della dichiarazione di marzo 1682 e gli articoli 86 e 204 del codice penale;

Visti egualmente gli articoli 6 ed 8 della legge del 18 germinale, anno X;

Considerando che, giusta la dichiarazione del 1682, è massima fondamentale nel diritto pubblico francese:

Che il Capo della Chiesa e la Chiesa stessa non ricevettero potere che sulle cose spirituali, e non sulle temporali civili; che in conseguenza le lettere pastorali cui i vescovi possono dirigere ai fedeli delle loro diocesi non devono avere per iscopo che istruirli nei loro religiosi doveri;

Considerando che col suo mandamento del 22 dello scorso febbraio, il vescovo di Poitiers censurò la politica, e criticò gli atti del nostro governo;

Considerando che questo scritto pastorale contiene inoltre un'offesa alla nostra persona e dei ravvicinamenti che possono sgomentare le credenze dei nostri sudditi cattolici;

Considerando che questi fatti costituiscono un eccesso di potere, una contravvenzione alle leggi dell'impero, e un fatto che può turbare arbitrariamente la coscienza dei cittadini;

Udito il nostro Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Vi è abuso nella pastorale del vescovo di Poitiers del 22 febbraio 1861.

La detta pastorale è e rimane soppressa.

Art. 2. Il nostro ministro della pubblica istruzione e dei culti è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che verrà inserito nel *bollettino delle leggi*.

Dal palazzo delle Tuillerie, al 30 marzo 1861. »

NAPOLEONE.

Per l'imperatore
Il ministro dell'istruzione pubblica e de' culti.
Rouland.

ALEMAGNA

Il re di Prussia ha risposto all'indirizzo di congratulazione del Consiglio municipale di Berlino in occasione dell'anniversario della sua nascita, colla seguente lettera:

« Esprimo al magistrato ed al Consiglio municipale di Berlino i miei sinceri ringraziamenti pei buoni augurii che mi fecero in occasione del mio anniversario. Quantunque questo giorno, ch'io festeggio per la prima volta dopo il mio avvenimento al trono, dovesse destare in me sentimenti diversi, che m'imponevano una riserva maggiore, non potei rimanermi dal notare la simpatia generale che la popolazione di Berlino ha manifestata per me in questi giorni, e che mi lasciò in cuore sì dolce impressione. Godo doppiamente dell'assicurazione della loro confidenza che le autorità municipali mi espressero a nome della borghesia, ed io spero giustificare col mio governo. Possa a me venir fatto di dissipare le tempeste che minacciano l'Europa, affinchè noi possiamo consacrare in pace tutte le nostre forze al nostro interno svolgimento! E Dio voglia secondare e benedire i nostri sforzi.

Berlino, 28 marzo 1861.

(Segnato) GUGLIELMO. »

AUSTRIA

L'*Osservatore Triestino* pubblica la seguente Circolare dell'I. r. governo centrale marittimo a tutti gli organi portuali sanitari sul litorale dell'Impero:

Avendo il regio Governo sardo di già dato gli ordini opportuni onde i navigli austriaci possano esercitare il cabotaggio e la pesca lungo le coste della Romagna e

delle Marche, l'imperiale governo austriaco ha trovato di concedere che i navigli appartenenti alle nominate provincie pontificie, quand'anche viaggino con bandiera e documenti sardi, possono di fatto ammettersi all'esercizio del cabotaggio e della pesca lungo le coste austriache come vi erano ammessi prima dell'occupazione sarda.

Del che si avvertono gli organi portuali sanitari per loro norma e direzione in seguito al dispaccio num. 16028-136 del 26 marzo p. p. dell'eccelso i. r. Ministero delle finanze.

Trieste, 1° aprile 1861.

RUSSIA

Leggesi nel *Moniteur Universel:*

L'aggiunto del ministro segretario di Stato a Pietroborgo, signor Platonow doveva giungere a Varsavia il 30 marzo in qualità di commissario imperiale incaricato di mandare ad esecuzione le riforme concedute dall'imperatore al regno di Polonia.

Le signore di Varsavia, volendo attestare alla classe operaia la stima che facevano della sua saggia e patriotica condotta, organizzarono pel dì di Pasqua delle refezioni, alle quali, in ogni casa ragguardevole, vennero invitati e trattati ospitalmente venticinque operai. Stimavasi a quattro mila il numero degli invitati.

VARIETA'

LA MALATTIA DELLA VITE E SUA CURA

del prof.

VINCENZO GARIZIO

(Novara, tipografia di P. Rusconi. - Prezzo c. 80)

Il sacerdote Vincenzo Garizio, prof. di filosofia nel R. Liceo di Novara e di agricoltura in quell' Istituto tecnico, ha pubblicato testè un opuscolo intorno alla *malattia della vite e sua cura* per istruzione dei contadini. L'egregio autore, agronomo e agricoltore espertissimo ad un tempo, lasciate da banda le maniere astruse e severe delle filosofiche discipline, seppe siffattamente adattare a' suoi lettori la composizione e spargervi tanta dolcezza di modi che maggior chiarezza di dettato non si potrebbe desiderare, nè più efficace allettamento alla lettura di un libro, dove all' importanza dell'argomento è uguale l'abilità del maestro.

Il libretto, composto di 66 pagine in-8°, è diviso in 14 capi, nei quali, dopo di aver descritto la natura della malattia della vite e la sua storia, mostra quali siano le condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione dell'oidio e i terribili suoi effetti. Procedendo quindi alla ricerca dei rimedi mette innanzi a tutti la solforatura, la cui efficacia dimostra con buona copia di esempi nostrani e forestieri incontestabile. E affinchè da questo rimedio che in tutti i paesi vinicoli dove fu sin qui adoperato e riconosciuto il migliore il contadino possa trarre il massimo profitto possibile, si espongono le condizioni necessarie perchè la solforatura torni efficace, e si notano la stagione e il tempo più propizi per solforare e gli effetti dello zolfo sulle viti malate. Infine, premessi i varii metodi di solforare e le regole da osservarsi nella solforatura per assicurarne il buon esito, e dimostrata l'origine dell' odore disgustoso del vino fabbricato con uve solforate e il modo di rimediarvi, l'opuscolo termina esponendo il metodo curativo contro la crittogama usato dall' autore, che consiste nella solforatura per affumicazione con acido solforoso, e mette in chiaro i vantaggi di questo suo metodo in confronto della solforatura semplice.

Questa è, in poche parole, la trama su cui è condotta l'istruzione sulla crittogama ai contadini. Ma perchè i lettori facciano più giusto giudizio della bontà dell' opuscolo del prof. Garizio, crediamo opportuno di recare qui la parte del capo I dove egli, riferiti e corretti gli errori purtroppo invalsi in molte parti delle campagne vinifere intorno alla natura della malattia della vite, prende a descrivere l'oidio:

« Scopo propostomi nello scrivere questo libretto, dice il prof. Garizio, si è di farvi conoscere i modi con che può andarsi al riparo dei danni che esso suole recare nei nostri vigneti. Ma non posso assegnire questo mio scopo senza intrattenervi alquanto intorno la natura e il modo di propagarsi di questo fungo malefico, e le circostanze più favorevoli allo sviluppo e pronta propagazione di lui. Riguardo al che però conviene che io incominci dal correggere alcune opinioni erronee, le quali vennero emesse a questo proposito, e sono tuttavia sostenute da alcuni.

« 1. Tra queste opinioni erronee la più dannosa è quella che considera la polvere bianco-cinerea, onde appariscono imbrattate le parti verdeggianti della vite, come effetto, e non come causa della malattia. Secondo i partigiani di quest' opinione, la malattia della vite ha sua sede nella radice, e la così detta crittogama non è che un effetto di questa malattia interna, in quanto che l' oidio può ricavare suo alimento opportuno dai sughi alterati della vite, come vogliono alcuni; o come altri la intendono, la polvere bianco-cinerea procede da un'escrezione morbosa della pianta inferma.

« Da tale idea intorno alla natura della malattia della vite vennero suggeriti rimedii i più inefficaci e disastrosi, quali sono per esempio la recisione delle radici, l' incisione fatta sul fusto (o come dicevasi una volta il *salasso*), alcuni modi bizzarri di potatura, e, quel che è peggio, l' estirpamento delle viti, benchè si trovino ancora di buona età.

« Ma quanto lontana dal vero sia quest' opinione, numerosissimi fatti lo dimostrano, dei quali, per amor di brevità, mi limito ad accennare questi tre più notorii: 1. Quando la vite perisce per essere più anni di seguito colpita dalla crittogama, la sola parte superstite di lei è sempre la radice, che tende a riprodurre l'albero per mezzo di rampolli nascenti al piede del fusto estinto; 2. Vigneti intieri che oggi fanno la più bella mostra di sè, e la cui vegetazione è ridente e vigorosa al massimo grado, in pochi giorni sono coperti dalla nota polvere bianca, e vengono tosto ridotti allo stato di squallore e miseria; 3. Considerandosi con tutta diligenza lo stato delle radici di quelle viti, che vennero crudelmente travagliate dalla crittogama per uno o due anni soltanto, non trovasi in esse alcun indizio di lesione, o di languore, o d' altro qualsiasi patimento.

« 2. Egualmente erronea si è l'opinione di coloro che considerano l'attuale malattia della vite come una conseguenza della decrepitezza dei nostri vitigni, in quanto che questi, essendo riprodotti per lo più per talli o magliuoli, sono una continuazione della vita di quelle piante antiche, dalle quali in origine vennero derivati.

« In conseguenza della quale opinione propongono, come unico rimedio della malattia, il ringiovanimento delle piante col ricavarle dal seme.

« Ma l'esperienza dimostra tutto il contrario. In fatti, le viti ottenute direttamente dai semi, a parità di circostanze, vanno soggette alla crittogama non meno che quelle ottenute in tutt'altro modo.

« 3. Si è anche detto, e tuttavia si va susurrando tra voi, o agricoltori, che la crittogama delle nostre viti è un flagello onde Iddio ci punisce, e che bisogna perciò soffrirlo con rassegnazione, aspettandone la liberazione dalla sola Provvidenza, piuttosto che opporsi alla divina volontà con ricorrere alla solforatura o ad altro umano spediente.

« Tocca al vostro parroco, e non a me, il mostrarvi quanto questo giudizio sia ingiurioso alla maestà, giustizia e bontà di Dio. A me basta farvi notare, che come non è un empio attentato contro la volontà di Dio il ricorrere agli specifici che la medicina ci somministra contro le malattie degli uomini e degli animali, così non è a dirsi opposizione al voler divino il ricorrere a quei rimedi che l'esperienza ha fatto conoscere opportuni per curare la malattia della vite.

« 4. Contro coloro poi, che accagionano della crittogama il *fumo del vapore*, mi basta notare, che molti dei vigneti del Monferrato fin' ora rimasti immuni da questo morbo, trovansi appunto sulle linee delle strade ferrate, e che al contrario i più crudelmenti travagliati, quali sono quei del Biellese e dell'alto Vercellese, ne sono i più distanti.

« 5. Nè meno erronea finalmente, benchè in verità molto meno dannosa, è l'opinione di quelli, che derivano la crittogama dall'invasione di sterminata moltitudine di alcuni animaletti.

« Le più diligenti osservazioni fatte anche coll'aiuto di potenti microscopii sono contrarie a questa supposizione, dimostrando bensì che le parti verdeggianti delle viti incrittogamate sono attaccate da una specie di muffa, o fungo minutissimo, il quale non presenta alcun indizio di vita animale.

« Nè la vite tra le piante nostrali è la sola nell'andare soggetta ai danni prodotti da un fungo parassita; ma (siccome si è già accennato di sopra) tutte, o quasi tutte le piante da voi coltivate possono essere colpite da una malattia consimile, a quella guisa, che qualunque specie dei nostri animali domestici può essere molestata dagli animali parassiti. Infatti, le rose, i pomi nani, i piselli, ecc. si veggono frequentemente coperti da una specie di muffa biancastra, che molto è simile alla crittogama della vite. Ciò è noto a tutti voi; anzi non manca tra voi chi creda, che le crittogame delle piante suddette siano della stessa specie con quella della vite. Ma questo è un errore, siccome erroneo sarebbe il credere, che i pidocchi de' bovini p. es. siano della stessa specie con quelli de'cavallini, de' cani, de'gallinacei, ecc. Voi guardandovi da questo errore, eviterete pur l'altro perniciosissimo, che ne consegue, quale si è quello di opinare, che non vi sia pericolo di crittogama per la vite, quando nella primavera le rose, i pomi nani, i piselli si mostrano belli e mondi dalla muffa. Così nel 1860 la solita malattia della vite fu estesissima e terribile, benchè secondo il falso pronostico di coloro, che sono schiavi di questo errore, avrebbe dovuto essere nulla, od almeno poco estesa ed assai mite. D'altronde le crittogame delle piante qui menzionate e di altre sono forse tanto antiche, quanto antica è appresso di noi la coltivazione delle piante medesime; mentre al contrario quella della vite dodici anni addietro era affatto sconosciuta nei nostri paesi. Vero è, che prima della comparsa di questa, quelle passavano inosservate a cagione del poco o niun danno, che esse sogliono recare.

« L'aver detto ciò della crittogama degli altri vegetali, deve bastare per il nostro proposito. Ora rivolgiamo le nostre considerazioni esclusivamente a quella della vite.

« La crittogama della vite, che d'or innanzi chiameremo *oidio*, è un piccolissimo fungo ramoso visibile distintamente coll'aiuto del microscopio. Guardato con questo strumento, presentasi come formato dalla riunione di moltissimi filamenti striscianti sulla buccia delle parti ancor tenere della vite, i quali filamenti si intrecciano gli uni gli altri, e fortemente aderiscono alla parte, su di cui nacquero, per via di tubercoli internati nell' epidermide. Detti filamenti sono inoltre muniti di steli minutissimi, che portano le spore, o seminuli, onde si riproduce questo parassita.

« Esso si attacca alle foglie, ai picciuoli, ai teneri germogli, ai raspi e agli acini. E quando rari ne sono gli individui, è difficile ad essere veduto ad occhio nudo; ma non tarda a moltiplicarsi per modo, che le parti della pianta da lui assalite si veggono, ad occhio nudo come cosperse di una cenere biancheggiante.

« In brevissimo tempo, che però varia alquanto secondo il vario grado di calore, percorre tutti gli stadii della sua vita, verso il termine della quale matura le spore portate da quegli steli sottilissimi, che sollevansi da'suoi filamenti striscianti. Dopo di che se ne muore, e decomponendosi tramanda un odore particolare, che i viticoltori pur troppo conoscono! »

Vorremmo poter continuare sino alla fine la riproduzione dell'aureo libretto; ma, oltrecchè lo spazio nol consente e faremmo ingiuria alla proprietà letteraria, non seconderemmo guari le oneste mire dell'autore, il quale guardando alle varie maniere di pubblicazione prescelse quella dell'opuscoletto tascabile, perchè più popolare e più comoda, di più agevole diffusione e più duratura dell'effimera vita di un giornale. Staremo quindi paghi a riferire, prima di chiudere il presente annunzio, la breve descrizione della macchinetta di cui il prof. Garizio si serve nell'affumicare le viti, e che propone ai vignaiuoli:

« La macchina, come si è già accennato di sopra, consiste in un manticetto comune, al cui condotto aereo è applicato un recipiente metallico destinato a contenere il combustibile. Il qual recipiente è un tubo cilindrico (in latta o in lastra di ferro) largo 4 e lungo 12 centimetri circa, che da una parte finisce in un breve cono terminato da un becco, e dall'altra estremità si chiude, a modo di scatola, con un coperchio, che sta fissato ed inchiodato al manticetto. Tra il tubo del recipiente ed il cono in cui questo finisce, vi ha un fondo piano munito di quattro o cinque fori circolari, larghi un mezzo centimetro circa. Tutte le connessiture debbono essere così ben lavorate, che per esse il fumo non abbia uscita, ed eseguite per inchiodatura o per ripiegamento, e non per saldatura, la quale dal calore sarebbe distrutta la prima volta che si mette in uso la macchina. Essa si costruisce dai già citati Gius. Pianca in Novara, e Luigi Sella a Masserano ».

È cosa molto desiderabile che il libretto di cui abbiamo dato un cenno si sparga ampiamente non nelle sole regioni d'Italia infestate dal morbo maligno, ma in quelle eziandio che ne son sane, perchè dove non se n'avrà bisogno per cercarvi rimedio alla malattia aperta e fiera, servirà come metodo di precauzione nella malattia latente o incipiente, e ad ogni modo come insegnamento utilissimo per l'avvenire.

Ma qui l'autore dell'istruzione popolare ci farà lecita nel suo tornaconto proprio un'avvertenza che stimiamo conducentissima al benefico scopo cui intende. Lo stesso dettato del suo libro è prova manifesta che a studiare il flagello e il rimedio della crittogama egli non fu mosso certamente dall'amore del lucro, ma dal desiderio del bene altrui. Or bene, ci sembra che mentre egli mostra di sapere sì mirabilmente guarire la crittogama della vite non si sia avveduto che lasciava invecchiare l'opera sua alla crittogama degli editori. La stampa è dispendiosa senza dubbio e il pubblico non può pretendere che la merce di uno scrittore, tanto più se ottima come questa, gli sia data con gratuita liberalità, o meglio con danno dello scrittore medesimo. Ma d'altra parte gli autori debbono dal canto loro veder modo di conciliare il giusto lor dritto colla necessità della massima parte dei lettori quando non basta l'interna contentezza che è il più gradito premio delle anime benefiche. Riduca egli dunque il suo opuscolo a miglior mercato e avrà fatto opera per ogni verso perfetta e meritoria e sarà lodato da tutti e benedetto singolarmente da quella classe di lettori a cui in ispecial modo si rivolge.

FATTI DIVERSI

BENEFICENZA. — Il regio subeconomo di Pinerolo, per incarico ricevuto dai parroci di quella diocesi stati sussidiati a tenore del Decreto Reale 8 luglio 1860, e i parroci di Artallo, Cantalupo, Piani e Caramagna Superiore nella diocesi di Albenga, compresi essi pure nel ripartimento de'200,000 franchi assegnati dal citato Decreto ai parroci più benemeriti e più bisognosi delle antiche Province dello Stato, porgono pubblico omaggio di riverenza e gratitudine a S. M. il Re, e ringraziano ad un tempo il ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici e l'economo generale per lo zelo affettuoso con cui provvidero ai loro bisogni.

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO FRA GL' INSEGNANTI. — Capitale sociale L. 208,508 63.

Conto di cassa del mese di marzo 1861.

Caricamento.

Fondo di cassa a tutto il febbraio 1861	L.	98 49
Entrata del mese di marzo 1861	»	3591 79
Caricamento totale addì 31 marzo 1861	L.	3690 28

Scaricamento.

Spese di Personale	L.	293 32
Spese d'ufficio	»	13 32
Sussidi e premi a soci primari	»	216 53
Acquisto di una rendita di L. 150 sul Debito pubblico	»	2292 40
Fondo in cassa a tutto il 31 marzo 1861	»	874 69
Totale pari al caricamento	L.	3690 28

Il Dirett. della Società prof. BIANCHI.

ERRATA CORRIGE. — Nella prima pagina, 4.a col. della Gazzetta di ieri, in luogo di *Orilia Alessandro* leggasi *Oxilia Alessandro*.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 6 APRILE 1861

Il Senato del Regno nella tornata di ieri, dopo l'ammissione dei nuovi senatori prof. Mossotti, barone Bellelli e comm. Giovanola, ha approvato senza osservazioni ed a grandissima maggioranza di voti il progetto di legge per una leva di mare nelle antiche provincie del Regno e nei circondari marittimi di Ravenna e Ancona.

Il senatore Vacca annunziò d' avere interpellanze a muovere al presidente del Consiglio dei Ministri sulle cose di Roma, e vennero fissate per martedì prossimo 9 corrente.

Nella tornata di ieri della Camera dei Deputati si proseguì ancora la discussione intorno alle condizioni delle Provincie napolitane e siciliane. Vi presero parte i deputati Amari, Paternostro, Ugdulena, e i Ministri di grazia e giustizia e di agricoltura e commercio.

Indi si venne a trattare particolarmente degli ordini del giorno proposti nelle sedute precedenti e di altri che furono presentati in questa stessa tornata dai deputati Ranieri, Brofferio, Petrucelli, e Torrearsa.

L' ordine del giorno già proposto dal deputato Ferrari fu respinto. I deputati Castellano, Amari e Pantaleoni ritirarono quelli ch'essi avevano presentato.

E dopo una discussione si stava per deliberare intorno all'ordine del giorno del deputato Torrearsa, quando si fece notare che la Camera non si trovava più in numero.

L'adunanza venne sciolta alle ore 6 3[4.

Il *Giornale di Roma* del 2 aprile, annunzia che quel mattino assistendo alla messa pontificata nella Cappella Sistina « terminato appena il canto del Vangelo, la Santità di Nostro Signore, presa da un leggiero deliquio, ha sentito il bisogno di ritirarsi nei suoi appartamenti. L'incomodo cui è andato soggetto il Santo Padre, non è stato che momentaneo. Visitato ne' suoi appartamenti da alcuni membri del Sacro Collegio, s'è intrattenuto seco loro colla consueta sua amabilità ».

Leggesi nel *Moniteur universel* del 4:

Le voci sparse da alcuni giorni di pretese modificazioni nel Ministero non hanno alcun fondamento.

Lo stesso giornale copia dal *Constitutionnel* la seguente nota:

Abbiamo riprodotto a titolo di documento la lettera di S. A. il principe Murat intorno alle cose di Napoli. Potendo tale pubblicazione dar luogo a false interpretazioni, dobbiamo dichiarare che venne fatta di nostra piena volontà spontanea e che, nella stessa guisa di tutto ciò che pubblichiamo, essa implica la sola responsabilità nostra.

Si comprenderà che noi non abbiamo creduto di dover sottrarre alla pubblicità un documento che poteva offrire ai nostri lettori qualche interesse di curiosità.

Siamo d' altra parte autorizzati ad aggiungere che questo documento, affatto individuale, non potrebbe impegnar per nulla la politica del governo, perchè è evidentemente contrario ad essa.

A questo foglio va unito un Supplemento portante il Regolamento disciplinare degli impiegati delle Poste.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 5 *aprile (sera)*.

Il generale Mieroslawski trovasi a Parigi.

Il *Novellista d'Amborgo* ha nel suo numero d'oggi un dispaccio da Vienna, secondo il quale la Baviera avrebbe chiesto alla Corte di Parigi se, nel caso di serii movimenti nell' interno dell'Austria, la Francia non si opporrebbe a che la Baviera occupasse Saltzburg e alcuni punti del Tirolo.

Notizie di Borsa.

Sostenutezza al mercato d'oggi.

Fondi Francesi 3 0[0 — 67 75.

Id. id. 4 1[2 0[0 — 95 60

Consolidati Inglesi 3 0[0 — 91 3[4.

Fondi Piemontesi 1849 5 0[0 — 74 75.

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare — 648.

Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele — 367.

Id. id. Lombardo-Venete — 463.

Id. id. Romane — 227.

Id. id. Austriache — 465

Vienna, 5. Borsa debole e inanimata.

Parigi, 5 *aprile (sera)*.

Leggesi nella *Patrie* di questa sera:

« Siamo informati che l' Imperatore, fedele alla politica costantemente seguita a riguardo dell' Italia — politica che esclude ogni ambizione di famiglia, ogni idea di conquista — ha scritto al principe Murat una lettera colla quale disapprova il suo recente manifesto ».

Dresda, 5. Assicurasi da buona fonte avere l'imperatore Napoleone assicurato il Papa che non ritirerà le sue truppe da Roma.

Pesth, 5. L'epoca dell' apertura della Dieta non venne ancora decisa. Fra i deputati regna agitazione. Il discorso di Appony per l' inaugurazione della Dieta non venne ancora approvato. Nel caso di non approvazione, il conte Appony darebbe le sue demissioni.

Parigi, 6 *aprile matt.*

La *Patrie* e il *Pays* recano che nelle Isole Ionie l'agitazione aumenta.

Pesth, 5 *sera*. Un dispaccio da Vienna annunzia che la Dieta si aprirà positivamente domani in Buda.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Direzione Generale delle Poste.

Nel giorno 21 maggio prossimo verranno aperti gli esami di concorso ai posti di volontario nell'Amministrazione delle Poste.

Gli esami avranno luogo nella sede delle Direzioni compartimentali di Torino, Milano, Firenze, Genova, Bologna e Cagliari, e verseranno sulle seguenti materie:

Composizione in lingua italiana;
Traduzione in lingua francese;
Aritmetica fino alla regola del tre;
Geografia dell'Italia moderna;
Storia id.;
Calligrafia;

Gli esami di geografia, storia ed aritmetica saranno orali.

Le condizioni di ammessione all'esame sono le seguenti:

1. Essere regnicolo;
2. Avere l'età da 18 a 25 anni;
3. Essere dotato di robusta complessione, di ottima vista, e non avere alcun difetto fisico;
4. Poter giustificare i mezzi del proprio decente mantenimento durante il volontariato ed essere in grado di prestare entro il mese successivo al Decreto di nomina la cauzione di L. 600 in contanti od in cedole del Debito pubblico vincolate a favore dell'Erario.

Le domande di ammessione all'esame dovranno essere indirizzate non più tardi del 10 maggio alla Direzione postale del compartimento presso cui il candidato desidera presentarsi all'esame.

Torino, 6 aprile 1861.

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E DI COMMERCIO DI TORINO.

6 aprile 1861 — Fondi pubblici.

1819 5 0[0. Perpetuo. C. d. m. in c. 77 50, 78

1849 5 0/0. 1 genn. C. d. g. p. in liq. 75 p. 30 aprile 75 25, 75 1[8 p. 31 magg.
C. della matt. in c. 75, 74 85, 75, 75, 74 75 in liq. 74 [75 p. 30 aprile 75, 75 p. 31 magg.

G. FAVALE, gerente.

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE
delle Armi Speciali

AVVISO D'ASTA

Si notifica che nel giorno 11 del corrente mese di aprile, ad un'ora pomeridiana, si procederà in Torino, nell'Ufficio del Ministero della Guerra, avanti al Direttore Generale, all'appalto della

Provvista di 8,000 GRANATE di ferraccio, da centimetri 12, vuote, al prezzo di L. 1,76 caduna, e così in totale L. 14,080.

La provvista dovrà essere effettuata nel termine di giorni 30, e nello Stabilimento del Laboratorio d'Artifizi in Torino.

Il calcolo e le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della Guerra (Direzione Generale) nella sala degl'incanti, a cui si ha accesso dalla porta del Giardino Reale, piano secondo, e presso l'Ufficio di Direzione del Laboratorio d'Artifizi anzidetto.

Nell'interesse del servizio il Ministro ha ridotto a giorni 5 li fatali pel ribasso del ventesimo, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà, a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sul prezzo del calcolo un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito dal Ministro in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare o viglietti della Banca Nazionale, o titoli del Debito pubblico al portatore, per un valore corrispondente al decimo dell'ammontare dell'impresa.

Torino, addì 2 aprile 1861.

Per detto Ministero, Direzione Generale,
Il Direttore Capo della Divisione Contratti
Cav. FENOGLIO.

CITTÀ DI GENOVA

Dovendosi nominare un Tenente nella Compagnia Pompieri Cantonieri, si invitano tutti coloro che volessero concorrere a questo posto a presentare le loro domande al Sindaco entro tutto il 20 del corrente mese.

Per essere ammesso al concorso occorre essere Architetto od almeno perito dei principali elementi di Architettura Civile e della Meccanica relativa alle Trombe Idrauliche e avere l'età non minore d'anni 24 e non maggiore di anni 32.

Lo stipendio assegnato a questo impiegato è di L. 1300 annue oltre l'alloggio.

Genova, 3 aprile 1861.

Il Sindaco G. GAVOTTI.

MUNICIPIO DI CUNEO

È vacante il posto di architetto civico, con L. 2,400 di stipendio.

I concorrenti potranno presentare a tutto il 16 aprile 1861 la loro domanda alla segreteria civica, presso cui sono visibili le relative condizioni.

TORINO. — UNIONE TIP.-EDITRICE-TORINESE
(già Ditta Pomba)

DISCORSO
DI S. A. I. IL PRINCIPE NAPOLEONE
AL SENATO FRANCESE
nella seduta del primo marzo 1861.
Un Opuscolo in-16 — L. 0, 60.

TRATTATO DI BOTANICA
di Vittorio Cav. FELICE BERTOLA
Un vol. con molte incisioni in legno.
Prezzo L. 3, 20

MANUALE
SULLA
COLTIVAZIONE degli ANANASSI
e sulla
COSTRUZIONE e RISCALDAMENTO
dei CASSONI e delle SERRE
di GIUSEPPE RODA
Un volume di 58 incisioni.
Prezzo L. 2, 50.

Vendibile alla Tipografia SAMBOLINO
in Savona

IL CONTO COMUNALE
secondo il modello
testè prescritto dal Ministero.

Esso Conto fu stampato su carta forte a mano, e sarà spedito a chi ne desidera franco di posta al prezzo di L. 1, mediante rimessa con vaglia postale.

MEDICINA DEI RAGAZZI

ossia *Cioccolato Jodico* del Dott. N. SPINTA. depurativo degli umori e del sangue comunque viziati. — Deposito generale nella Farmacia BARBIE', piazza San Carlo Torino.

PREZZO FR. 2.

GIORNALI

Da rimettere al Caffè del Cairo

Le Siècle, l'Illustration, Monarchia Nazionale l'Espero, Popolo, Pasquino, *ed il* Fischietto.

DA AFFITTARE

N.° 9 o 10 CAMERE, ridotte a nuovo, in via del Deposito, num. 9, piano nobile.

STRADE FERRATE DELLA LOMBARDIA E DELL'ITALIA CENTRALE

Introito settimanale dal 19 a tutto li 25 Marzo 1861.

	RETE LOMBARDA — *Chilometri in esercizio* 231															
	Dal 19 al 25 marzo 1861		Settimana corrispond. del 1860		Aumento		Diminuzione		Dal 1° genn. al 25 marzo 1861		Dal 1° genn. al 25 marzo 1860		Aumento		Diminuzione	
	Lire	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.
Passeggieri N.° 30,716	57,337	36	47,672	25	9,664	81			727,537	96	598,423	23	129,114	73	»	»
Trasporti militari, convogli speciali ed esazioni suppletorie	3,539	54	2,792	68	746 182	80 40			45,318	11	60,891	54	»	»	15,573	43
Bagagli, carrozze, cavalli e cani	2,181	39	2,313	49			161	90	19,322	04	23,734	74	»	»	4,412	70
Trasporti celeri	6,168	91	5,926	45					72,431	47	69,107	10	3,324	37	»	»
Merci tot. 4,260,620	28,928	69	26,721	58	2,203	51			390,031	97	328,102	62	61,929	33	»	»
Totali	98,093	49	83,459	73	12,797	64	161	90	1,231,641	53	1,080,239	23	194,368	43	19,986	13
					12,633	74							174,382	32	»	»
	RETE DELL'ITALIA CENTRALE — *Chilometri in esercizio* 147															
Passeggieri N. 8,921	50,007	63	29,563	73	443	90	»	»	320,436	60	297,827	60	22,629	»	»	»
Trasporti militari, convogli speciali ed esazioni suppletorie	32,729	10	24,078	38	8,650	72			141,765	43	53,085	58	86,679	87	»	»
Bagagli, carrozze, cavalli e cani	1,619	30	931	03	681	27	»	»	16,439	84	10,217	83	6,222	01	»	»
Trasporti celeri	5,804	60	3,308	03	2,496	57	»	»	45,938	91	51,369	34	»	»	5,330	43
Merci T. 463,892	15,113	65	8,755	51	6,358	14	»	»	215,519	60	76,910	29	138,609	31	»	»
Totali	83,267	30	66,636	70	18,610	60	»	»	740,120	10	491,110	64	234,140	19	5,330	43
					18,610	60	»	»					248,709	76	»	»

Il Direttore dell'esercizio DIDAY.

SEB.no FRANCO E FIGLI E C.

CODICE
DELL' ISTRUZIONE
SECONDARIA, CLASSICA E TECNICA
E DELLA PRIMARIA E NORMALE
RACCOLTA
delle LEGGI, REGOLAMENTI, ISTRUZIONI
ed altri Provvedimenti governativi
emanati in base alla Legge 13 novembre 1859,
con note spiegative
e raffronti colle Leggi preesistenti
approvata dal
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Un bel volume in-16 di oltre 600 pagine,
Prezzo L. 4.

Si spedisce *franco* per posta contro *vaglia* postale.

AVVISO
SOCIETÀ ANONIMA
della Stradaferrata
DA MORTARA A VIGEVANO

I sigg. Azionisti della Società sono convocati in assemblea generale ordinaria per le ore 12 meridiane del giorno 6 maggio prossimo, nel Palazzo Comunale in Vigevano, per deliberare sui seguenti oggetti:

1. Relazione e presentazione di conti sociali.

2. Presentazione della Convenzione 13 novembre 1859, passata dal Consiglio di Direzione della Società col signor Ingegnere Eugenio Ferranti, per il prolungamento della linea a Milano.

3. Comunicazione del voto 5 maggio 1860 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, approvativo del progetto di massima e relativo capitolato, presentati al Ministero dal predetto signor Ing. Ferranti colla dimanda di concessione della strada.

4. Comunicazione di Note Ministeriali 2 giugno e 7 dicembre 1860, relative alla detta domanda di concessione;

5. Deliberazioni a prendersi allo stato della pratica riguardo al mezzi da adottarsi nello scopo di ottenere la precitata concessione.

Il deposito delle Azioni presso la Cassa della Società in Vigevano, onde aver diritto d'intervenire alla detta adunanza, a norma dell'art. 18 degli Statuti Sociali, potrà farsi dalle ore 9 antimeridiane alle 12 meridiane dello stesso giorno 6 maggio.

Vigevano, 3 aprile 1861.

LA DIREZIONE.

APPALTO

La Società Anonima dei Pani da Caffè, il giorno 11 corrente mese, alle ore 3, procederà all'appalto di circa 330 dozzine di uova, per settimana, da fornirsi allo Stabilimento, via delle Ghiacciaie, casa Ardy, num. 10, obbligatorio per un anno.

Il partito debbe essere fatto per iscritto e sigillato.

CROVATTO BENEDETTO
Veneziano

Costruisce Pavimenti alla Veneziana, sì semplici che con ornati ed a mosaico, a discretissimi prezzi, con garanzia.

Borgo Po, casa Bertola, n. 4, Torino.

DA VENDERE

CASINO di campagna composto di 6 camere, con due giardini, cinto di muro, presso il castello di Rivoli, con cisterna interna. — Dirigersi dal proprietario a Torino, via S. Francesco d'Assisi, n. 24, piano 1.

Alla Libreria
DELLA MINERVA SUBALPINA,
di GIACINTO BELGRANO
Si è pubblicato

IL COMPLEMENTO AI CODICI
OSSIA
RACCOLTA COMPLETA DEI PROVVEDIMENTI
pubblicati
nell'Emilia, nelle Marche e nell' Umbria
per l'attuazione dei Codici e della Legge sull'ordinamento giudiziario
Compresi i Regolamenti sulle divise e sui Congedi della Magistratura.
Torino, un bel vol. in-8° di 500 pag., L. 5.
Si spedisce *franco* di posta in tutto il Regno mediante *vaglia* postale diretto alla Libreria suddetta.

Società
DELLE STRADEFERRATE
DELLA
LOMBARDIA E DELL'ITALIA CENTRALE
Avviso ai sigg. Azionisti.

Il Consiglio ha l'onore di prevenire i signori Azionisti che viene fatto sulle azioni un appello di 50 franchi o 2 lire sterline, a datare dal primo maggio prossimo.

Il secondo stacco dell'anno 1860 delle azioni rappresentanti il saldo del dividendo del detto anno, dividendo che sarà stabilito dall'Assemblea generale del 30 aprile sarà dedotto come un acconto da questo versamento.

Quelli fra i signori Azionisti che eseguiranno il loro versamento dopo il 15 maggio, saranno passibili degli interessi di mora al 5 p. 0/0, da calcolarsi dal primo maggio al giorno del pagamento.

Il versamento dovrà essere effettuato pel Regno d'Italia in lire italiane ossia franchi, e sarà ricevuto:

a Milano presso il sig. C. F. Brot;
a Bologna presso il signor Raffaele Bizzoli e Comp.

Torino 31 marzo 1861.

SOCIETA' ANONIMA
PRIVILEGIATA
PER CALZATURE A VAPORE

Per deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 3 corrente, l'assemblea generale annua è convocata per il 12 andante, alle 7 pomeridiane, nel locale della Società, via Carlo Felice, n. 49.

GUANO VERO DEL PERU'
del deposito di D.r BALDUINO fu Seb.no
presso gli Spedizionieri
GIUSEPPE e LUIGI F.lli MUSSINO
via Mercanti, n. 19, casa Collegno.

DA VENDERE IN CAVORETTO
unita o separata

Signorile villeggiatura composta di fabbricati, giardini, vigna e prato, di ett. 1, 33 (giorn. 3 1/2); — Due pezze vigna, di ett 1, 47, 36 (g. 4 circa); — Campo e prato, di ettari 1, 02 (g. 2, 70); — Boschi, ettari 1, 33 (giornate 3 1/2).

Recapito via Moro, n. 12, piano terzo.

DIFFIDAMENTO

Amalia e Francesca Carisio, modiste, hanno trasferita la loro abitazione in via Dora Grossa, n. 14, p. 4, facendo cessione del negozio di novità posto nella stessa via, n. 21, alla signora Bellino Margherita, per cui resta diffidato il commercio che desse non hanno più alcuna relazione in tale negozio.

Il Tipografo Libraio Editore
GIACINTO MARIETTI

Ha trasferto i suoi magazzini di libreria sotto i portici di piazza S. Carlo, accanto al n. 10, sull'angolo della piazza e via Alfieri.

ACQUA DI FUOCO
Dieci anni d'infallibile successo

Linimento per i cavalli approvato dalla Regia Scuola Veterinaria di Torino, per rimpiazzare il fuoco senza lasciar traccia alcuna.

Preparasi esclusivamente dall'inventore E. Mazzucchetti in Torino.

Il deposito è stabilito presso i sigg. Stura, Comolli e Comp., droghieri, via della Provvidenza, n. 4, Torino.

Il Procuratore-Capo
GIUSEPPE PIANA
ha trasferto il suo Ufficio
in via della Consolata, casa Vola, 5, piano 2°
TORINO

Obbligazioni dello Stato del 1854

Si assicurano contro l'estrazione al Pari della fine del corrente mese, mediante L. 6 caduna.

N. BIANCO e COMP.,
Via San Tommaso, num. 16.

ZOLFO per inzolforare le Viti
GUANO VERO DEL PERU'
Dal Fratelli Arnosio, droghieri, via di Po.

AVVISO DI VENDITA

Nel giorno 30 del mese di aprile del corrente anno, sarà proceduto in Parma, nella casa Giordani, strada Maestra Santa Croce, n. 51, alla vendita della pregevolissima, numerosa e ben ordinata Collezione di Monete italiane dei bassi tempi e moderne, che appartenne al fu signor Giuseppe Giordani, e della quale venne già pubblicato colle stampe il catalogo.

La vendita medesima sarà seguita nel detto giorno e nei successivi da quella dei Quadri, Sculture in avorio, Orologi, Bronzi, Mobili ed altri oggetti rimarchevoli per antichità e scelatezza di lavoro, essi pure raccolti con molto discernimento dal predetto signor Giuseppe Giordani.

AVVISO AI SIGNORI TIPOGRAFI
DA VENDERE
Due TORCHI ed una SOPPRESSA di legno
in buono stato ed a modico prezzo.
Dirigersi in Ivrea dal Tipografo I. L. CURBIS.

Esclusivo deposito all'ingrosso
DI ESSENZA D'ACETO
della premiata fabbrica nazionale
di **Maurizio LASCHI**, di Vicenza
presso M. BELLOC *e* COMP.
Via Alfieri, num. 10, Torino.

FABBRICA DI DECORAZIONI
NAZIONALI ED ESTERE
massimo buon prezzo
Da Dernetti, Doragrossa, num. 2, piano 2.

VIGNA DA VENDERE

sul territorio di Torino (presso Reaglie) con casa civile e rustica distante chilom. 6 circa dalla capitale, di ettari 5, are 32, strada carrozzabile — Dirigersi per le trattative dal sig. Giovanni Bursio, via Alfieri, num. 10, Torino.

CASA DA VENDERE

solidissima, nel centro di Torino, della rendita di L. 24,000 circa. Recapito al sig. not. Teppati, via Arsenale, n. 6.

LIBRERIA GIANINI E FIORE

PROPAGANDE ITALIENNE

LE PAPE
devant les Evangiles,
l'Histoire et la Raison Humaine
par ALEXANDRE DUMAS
Réponse à sa grandeur mons.r Dupanloup.

SEME BACHI

a bozzoli gialli, di Cassabà e Odemich, della Società Bacologica di Casale. Dirigere le lettere *affrancate* al sottoscritto. — Le commissioni si ricevono anche in Torino presso li signori Stura, Comolli e Comp., droghieri, via della Provvidenza, 4, in fondo al cortile.

I suddetti hanno pure deposito di *Zolfo* macinato siciliano puro per la *solforizzazione delle viti*, a modico prezzo.

PUGNO Dottore Gio. *in Casale.*

SARTORIA

Angelo Bravi essendo uscito dalla Società Anonima dei Sarti, ed avendo aperto una nuova Sartoria a suo conto, si fa un dovere di renderlo noto ai suoi confidenti ed a chiunque vorrà onorarlo dei suoi comandi.

Torino, piazza Carignano, 2, piano 1.

REINCANTO

Alle ore 8 antimeridiane del 15 aprile p. v., si riapriranno nel cascinale Roverino, fini di Sezzè, gl'incanti sui lotti già deliberati del bosco Sarbiella, del comune di Carpeneto, n. 12, 37, 40, 45, 46, 50, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67, atteso l'aumento del ventesimo fattovi pendenti i fatali.

Sezzè, 31 marzo 1861.

Il notaio deputato G. B. Cassone.

ATTO DI COMANDO.

Con atto 4 aprile 1861, eseguito in conformità della regia legge, venne sulla istanza delli Biagio e Giacomo fratelli Cesano fu Giovanni Battista di S. Michele di Prazzo, fatto comando al Lorenzo Cesano, di detto luogo, or di domicilio e dimora incerti, di pagare alli suddetti la somma capitale di L. 3300, cent. 65, oltre gli interessi su lire 700 e 596, cent. 43, dalli 14 dicembre 1836 in poi, sotto deduzione di L. 571, 63 in conto avute oltre a L. 135, spese di lite a cui venne quest'ultimo condannato con sentenza del tribunale di Cuneo, ottenuta dal padre degli instanti, li 21 marzo 1857, da farsi fra giorni 30, a pena della subastazione d'un piccolo chiabotto, di are 64, centiare 98, composto di casa, orto, campi, e prati, siti in San Michele, regioni Borgata Cesani, Frandino o Albrè, coerenti Cesano Biagio, Cesano Giuseppe, Olivero Gioanni Battista, la strada, fratelli Fresia ed altri, costituenti i beni tutti a colonna del suddetto.

Cuneo, 5 aprile 1861.

Allione caus. proc. spec.

AUMENTO DI SESTO O MEZZO SESTO

Nel giorno 29 cadente mese, nanti il tribunale del circondario di Novara, si procedette all'incanto degli stabili infra specificati, e proprii di Jannetti Pietro di Grignasco, sulla base il lotto primo di lire 1000 (il secondo stralciato dal bando in seguito a sentenza di questo tribunale delli 27 cadente mese di marzo), il terzo di lire 100, il quarto di L. 80, il quinto di L. 100, il sesto di L. 50, il settimo di L. 20, l'ottavo di L. 500 ed il nono di L. 150, prezzo offerto dalli instanti Giovanni, Vincenzo, Achille, Giustino, Pompilio e Cesare fratelli Negri, e vennero detti stabili deliberati, il lotto primo per L. 8000 ed il terzo per lire 150 a Giovanni Angelo Francione, il quarto per mancanza di oblatori agli stessi instanti per L. 80, il quinto per L. 180 a Gioanni Bertolini, il sesto per L. 230, il settimo per L. 100 ed il nono per L. 250 al causidico Carlo Bivaroli, e l'ottavo a Negri Giacomo, per L. 2610.

Il termine legale per l'aumento del sesto o mezzo sesto scade col giorno 13 del mese d'aprile prossimo.

Indicazione degli stabili siti in Grignasco e suo territorio.

Lotto primo. — Casa civile e rustica ad uso albergo, in Grignasco, composta di 22 membri, con orto, in mappa alli numeri 2615, 2616, 2619 e 2621, di are 9, 28, coll'estimo di scudi 5, 5, 1.

Lotto terzo. — Aratorio al Carpo, in mappa al num. 473, di are 7, 69, scudi 8, 0, 6.

Lotto quarto. — Aratorio vitato a Monteggio, in mappa al num. 1203, di are 4, 64, scudi 3, 5, 3.

Lotto quinto. — Pascolo ora prato, al Prati Maggiori, in mappa al num. 1894, 1885, di are 9, scudi 5, 1, 3.

Siti in territorio di Aro.

Lotto sesto. — Bosco forte, regione al Molino e Costa del Gatto, in mappa alli num. 932, 934 e 935, di are 51, 27, censito scudi 3, 5, 4.

Lotto settimo. — Bosco simile alla boscata, in mappa alli num. 919 e 924, di are 7, 68, scudi 1, 3, 7.

Siti in territorio di Prato.

Lotto ottavo. — Prato adacquatorio con annessa ripa boscata, regione dell'Isola, in mappa alli num. 156 e 158, di are 87, 54, censito scudi 37, 17.

Lotto nono. — Aratorio, regione di Scaglietto, in mappa al num. 585, di are 13, 91, censiti scudi 12, 4, 4.

Novara, 30 marzo 1861.

Cariatore sost. segr.

TORINO, TIP. G. FAVALE E COMP.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 6 APRILE 1861

REGOLAMENTO DISCIPLINALE
DEGLI IMPIEGATI DELLE POSTE

(*Vedi il relativo R. Decreto nel N. 79 della* Gazzetta)

TITOLO I. — *Ammissione agl'impieghi dell'Amministrazione e progressione nei gradi.*

CAPO I. — *Dell'ammissione.*

Art. 1. L'ammissione agl'impieghi di nomina regia nell'Amministrazione delle Poste ha luogo in seguito ad esame di concorso.

Gl'impieghi di nomina ministeriale si conferiscono, alcuni dietro esame d'idoneità, altri sulla proposta dei Direttori compartimentali.

Gl'impiegati di nomina ministeriale, che vorranno essere ammessi agli impieghi di nomina regia, dovranno sostenere un esame d'idoneità.

Art. 2. Le condizioni che si richiedono per le ammissioni di cui all'articolo precedente, vengono indicate nel presente Regolamento, e variano a seconda dei diversi impieghi dell'Amministrazione.

CAPO II. — *Dei Volontari.*

Art. 3. Le qualità richieste per poter essere ammesso a concorrere agli esami per i posti di Volontario sono:

1. Essere regnicolo;

2. Essere entrato nel 18.° anno, e non avere oltrepassato il 25;

3. Aver fatto un corso regolare di studi almeno fino alla rettorica inclusivamente;

4. Essere dotato di robusta complessione, di ottima vista, e non avere alcun difetto fisico;

5. Aver sempre tenuto una buona condotta, e non aver sofferto alcuna condanna giudiziaria;

6. Finalmente poter giustificare i mezzi del proprio decente mantenimento durante il volontariato, ed essere in grado di prestare la cauzione fissata dall'art. 219.

Art. 4. I concorrenti che, eseguite le formalità indicate dall'art. 47, avranno ottenuto l'ammissione, saranno avvisati nominalmente del giorno in cui avrà luogo l'esame di concorso.

Art. 5. Le nomine a Volontario avranno luogo nel limite de'posti vacanti, e saranno nominati quelli fra i candidati, che, superata l'idoneità, avranno ottenuto un maggior numero di voti.

Art. 6. I Volontari sono nominati con decreto ministeriale, che viene trasmesso agl'interessati per mezzo del rispettivo Direttore compartimentale.

CAPO III. — *Dei Commessi, Supplenti e Distributori.*

Art. 7. I Commessi sono titolari degli Uffizi secondari od aiuti negli Uffizi primari.

Appartengono possibilmente al luogo stesso ove risiede l'Uffizio, e non sono ammessi alla carriera degli impieghi postali se non alle condizioni di che all'art. 42.

Art. 8. Possono essere accettati Commessi coloro i quali esercitano una industria od un commercio conciliabile col decoro dell'Amministrazione e colla specialità del servizio postale.

Art. 9. La nomina dei Commessi è proposta al Ministero dal Direttore compartimentale.

Art. 10. Occorrendo il ritiro volontario, la licenza o il decesso del titolare di un Uffizio secondario, il Direttore compartimentale deve tosto riconoscere dai rapporti delle visite ordinarie d'ispezione, e mediante informazioni da assumersi presso le Autorità locali, se il supplente riunisca le qualità volute per essere nominato Commesso.

Nel caso affermativo, il medesimo è preferito ad ogni altro postulante.

Art. 11. Qualora per circostanze eccezionali non esista il supplente, o questi difetti di alcuna delle qualità volute, il Direttore compartimentale si rivolgerà alle competenti Autorità per la proposta di altro idoneo candidato.

Se le circostanze lo esigano, il Direttore compartimentale potrà delegare uno degli Ispettori addetti al proprio Uffizio a recarsi sul luogo per migliori e più esatti riscontri.

Art. 12. Trovandosi conveniente di elevare una Distribuzione ad Uffizio secondario, il Direttore compartimentale, raccolte le occorrenti informazioni, ne farà la proposta al Ministero, corredandola di tutti i documenti atti a giustificarla.

Art. 13. I supplenti essendo persone di speciale fiducia dei Commessi, spetta esclusivamente ai medesimi la loro scelta.

Questi sono però tenuti ad ottenerne l'approvazione dal Direttore compartimentale.

Art. 14. Le proposte dei distributori spettano pure ai Direttori compartimentali, e vengono per esse seguite le norme stesse indicate negli articoli precedenti pei Commessi.

Art. 15. Le qualità richieste per poter essere nominato agl'impieghi di Commessi e Distributori, sono le seguenti:

1. Essere regnicoli;

2. Essere entrato nel 18.° anno, e non eccedere i 50;

3. Avere capacità sufficiente per adempiere alle attribuzioni proprie dello impiego, e conoscere sufficientemente la lingua francese, per comprendere gli indirizzi delle lettere fatti in detta lingua;

4. Aver sempre tenuto una condotta regolare, e non esser mai andato soggetto a condanne criminali;

5. Essere in grado di prestare la mallevadoria prescritta dai regolamenti.

Art. 16. Le nomine dei Commessi e dei Distributori si fanno per decreto ministeriale in cui sarà enunciata la retribuzione ad essi accordata.

I supplenti sono approvati per semplice lettera del Direttore compartimentale, dopo essersi assicurato che riuniscano le qualità indicate dall'articolo precedente.

CAPO IV. — *Dell'ammissione dei Brigadieri, dei Portalettere e dei Garzoni d'Uffizio.*

Art. 17. I Brigadieri e Sottobrigadieri non dovranno eccedere al momento della nomina l'età di 45 anni, saranno regnicoli e di condotta specchiata: dovranno inoltre saper leggere e scrivere correntemente, ed essere di buona costituzione fisica.

Art. 18. Niuno potrà essere ammesso in qualità di Portalettere o Garzone d'Uffizio, se non riunirà le seguenti condizioni:

1. Essere regnicolo;

2. Aver toccata l'età maggiore, e non eccedere i 32 anni;

3. Saper leggere e scrivere correntemente, e conoscere abbastanza la lingua francese per poter leggere gl'indirizzi delle lettere;

4. Saper fare le quattro prime operazioni di aritmetica;

5. Aver sempre tenuto una condotta irreprensibile, e non aver mai riportato dai tribunali criminali o di polizia condanne di alcuna sorte;

Non essere affetto da alcuna malattia, aver ottima vista, ed essere esente da qualsiasi difetto fisico; essere finalmente di complessione atta alla fatica, per poter eseguire con celerità il servizio, lavorare in piedi, alzare e trasportare grossi pacchi e viaggiare negli Uffizi ambulanti.

Art. 19. Le domande per ottenere i posti di Portalettere o Garzone d'Uffizio devono sempre essere corredate della fede di nascita, del certificato medico e di quello di buona condotta o fede di specchietto.

Art. 20 La idoneità dei postulanti viene riconosciuta mediante esame.

Art. 21. Sarà data la preferenza a coloro che, riunendo le qualità indicate nell'art 18, avranno inoltre prestato servizio militare ed ottenuto il congedo assoluto.

Art. 22. Le nomine dei Portalettere e dei Garzoni d'Uffizio si faranno dal Ministero sulla proposizione del Direttore compartimentale.

Nel decreto di nomina sarà enunciata la retribuzione loro assegnata.

CAPO V. — *Dei Maestri di Posta e dei Postiglioni.*

Art. 23. I Maestri di Posta sono nominati dal Ministero.

Essi possono essere titolari di più stazioni, ma in questo caso debbono proporre un amministratore per ciascuna delle stazioni in cui non risiedono, dell'opera del quale essi saranno tenuti responsabili.

Art. 24. I Postiglioni sono scelti dai Maestri di Posta, ed approvati dal Direttore compartimentale, che li provvede del libretto di accettazione, dandone avviso al Ministero.

CAPO VI. — *Dei Procacci.*

Art. 25. I Procacci sono ammessi a prestar servizio mediante contratto privato.

Questo deve essere fatto in triplice originale, di cui uno pel Ministero, uno per la Direzione compartimentale, l'altro pel Procaccia.

Art. 26. I contratti saranno scritti su carta bollata, dovranno sempre essere guarentiti mediante rilascio delle tre prime mesate dello stipendio, da depositarsi a cura dell'Amministrazione in una pubblica cassa a titolo fruttifero, e sottoscritti dal Direttore compartimentale o suo rappresentante, e dal concessionario.

CAPO VII. — *Delle promozioni.*

Art. 27. L'avanzamento negl'impieghi dell'Amministrazione delle Poste ha luogo parte per anzianità, parte per merito comprovato da esame, e sempre secondo il grado che l'Impiegato occupa nell'ordine gerarchico d'Amministrazione.

Art. 28. Dal grado di Volontario a quello di Uffiziale di 4.a e 3.a classe le promozioni si fanno secondo l'anzianità, e l'ordine di nomina.

Da Uffiziale di 3.a classe a Capo d'Uffizio due terzi per ordine di anzianità, ed un terzo per ordine di merito comprovato da esame.

Da Capo d'Uffizio a Direttore od Ispettore di 4.a classe le promozioni si fanno esclusivamente per ordine di merito, ugualmente comprovato da esame.

Pegli altri posti superiori le promozioni hanno luogo per ordine di anzianità, sentito il Consiglio di Amministrazione, eccettuata la nomina a Direttore compartimentale che è riservata alla scelta del Ministro.

Art. 29. L'Uffiziale di qualunque classe, che intende di concorrere all'esame per la promozione di merito, dovrà farne domanda per iscritto al Direttore del Compartimento, che la trasmetterà al Ministero accompagnandola del proprio voto, e corredata delle informazioni del superiore diretto del postulante.

Questa domanda dovrà essere fatta nei primi 15 giorni dopo ricevuto l'avviso.

Art. 30. Niuno potrà far domanda di concorrere agli esami per le promozioni di merito, se non ha servito un anno nella classe in cui si trova.

Art. 31. Ricevute le domande di ammissione agli esami da tutte le Direzioni di Compartimento, il Ministero, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, decide sulla loro accettazione.

Sia che la domanda venga accettata o respinta, il Ministero ne dà immediato avviso al direttore compartimentale cui spetta, acciò ne informi il candidato, e nel secondo caso gli faccia conoscere i motivi dell'esclusione.

Art. 32. Qualora nella prima quindicina dopo l'avviso, di cui all'art. 29, non pervenga al Ministero alcuna domanda di ammissione all'esame, la promozione sarà fatta per anzianità.

Art. 33. Nelle promozioni per merito i candidati che avranno superata l'idoneità nell'esame, saranno classificati in ragione de' maggiori punti ottenuti, e la loro promozione avrà luogo successivamente nelle vacanze dei posti al merito senza pregiudizio della loro anzianità.

Art. 34. In eccezione al disposto dall'art. 27 potrà aver luogo una promozione per merito senza esame quando un Impiegato abbia prestato straordinari ed importanti servizi. In tal caso però dovrà sempre essere sentito il Consiglio d'Amministrazione, e la promozione coi motivi che l'hanno determinata sarà pubblicata nel *Bullettino* postale.

Art. 35. S'intenderà rinunziare allo avanzamento l'Impiegato che per qualsivoglia motivo ricusi di recarsi all'Uffizio a cui è destinato.

Art. 36. Lo stipendio dei Commessi e dei Distributori verrà accresciuto in ragione dell'aumento nel prodotto del proprio Uffizio o distribuzione, giusta la tabella annessa al Decreto 15 dicembre 1860.

Art. 37. Il Commesso o Distributore non avrà diritto di pretendere uno stipendio maggiore di quello assegnatogli, anche quando la rendita dell'Uffizio sia aumentata, se non sia trascorso un anno dal giorno in cui cominciò a goderne.

Art. 38. Il passaggio dei Portalettere e dei Garzoni d'Uffizio dalla classe inferiore a quella superiore avrà luogo per anzianità.

Art. 39. Potranno tuttavia essere promossi per merito quei Portalettere e Garzoni d'Uffizio, i quali per due anni consecutivi non avranno ricevuto punizione alcuna, ed avranno eseguito con notevole zelo ed operosità le proprie attribuzioni.

Art. 40. Per le promozioni per merito dei Portalettere o dei Garzoni d'Uffizio è necessaria la proposta del Direttore locale ed il voto favorevole del Direttore compartimentale.

Art. 41. Niuno dei Portalettere o Garzoni d'Uffizio potrà essere promosso nè per anzianità nè per merito, se non dopo trascorso un anno dalla prima nomina o dall'ultimo avanzamento.

CAPO VIII. — *Degli esami.*

Art. 42. Gli esami hanno luogo per coloro che aspirano ai posti di Volontario, o per le promozioni di merito da Uffiziale di 3.a classe ad Uffiziale di 2.a o di 1 a, e da Capo d'Uffizio a Direttore od Ispettore.

Agli esami pei posti di volontario può essere ammesso chiunque ne faccia domanda, e riunisca le qualità prescritte all'art. 3.

Agli altri sono solo ammessi gl'Impiegati della classe immediatamente inferiore a quella nella quale si è verificata la vacanza.

I Commessi, i Distributori e gli altri Impiegati di nomina ministeriale, che chiedessero di far carriera nell'Amministrazione, quando abbiano non più di 35 anni di età, e non meno di 5 di servizio postale, saranno ammessi all'esame insieme coi concorrenti ai posti di Volontario, ed ottenendo i voti d'idoneità, saranno classificati con essi per la nomina ad Uffiziali di 4.a classe.

La loro anzianità comincerà a decorrere dal giorno della nomina al posto di Uffiziale.

Art. 43. Gli esami pei posti di Volontario verseranno sulle seguenti materie:

Lingue { Italiana (una composizione). / Francese (una traduzione).

Aritmetica, fino alla regola del 3 inclusive,

Geografia / Storia / Calligrafia } dell'Italia moderna.

In quanto alla storia, alla geografia ed all'aritmetica l'esame sarà verbale, pel rimanente in iscritto.

Art. 44. Per le promozioni di merito degli Uffiziali, l'esame sarà in iscritto, e si aggirerà sulle

Lingue { Italiana / Francese } (una composizione).

Sopra un quesito postale, che per la soluzione richieda la conoscenza dei sistemi decimali di monete, pesi e misure.

Sulla geografia universale.

Art. 45. Per la promozione da Capo d'Uffizio a Direttore od Ispettore, l'esame consisterà nella compilazione di un rapporto, che richieda, oltre la conoscenza delle leggi e regolamenti postali, anche quella delle leggi generali dello Stato.

Art. 46. Occorrendo di addivenire all'esame per la nomina di Volontari, il Ministero ne informerà il Pubblico un mese prima mediante avviso nel Giornale uffiziale del Regno.

L'avviso indicherà le condizioni dell'ammissione, e le materie su cui verseranno gli esami.

Art. 47. I giovani che intendono concorrere ai posti di Volontario faranno pervenire alle Direzioni compartimentali od al Ministero, secondo l'avviso, la loro domanda corredata dei seguenti documenti:

1. Fede di nascita;

2. Certificato degli studi fatti;

3. Certificato medico;

4. Certificato di buona condotta o fede di specchietto;

5. Attestato di persona conosciuta e autorevole, che assicuri l'aspirante avere i mezzi di mantenersi decentemente anche fuori di casa durante il volontariato, ed essere in grado di prestare la cauzione fissata dall'art. 219.

Art. 48. Le domande per l'ammissione al volontariato saranno dal Direttore compartimentale rimesse alle Autorità competenti per le opportune informazioni sulle qualità morali, politiche e civili dei postulanti e quindi saranno trasmesse insieme alle informazioni originali ottenute al Ministero, accompagnate dalle relative proposizioni.

Le domande per gli esami alle promozioni di merito saranno raccolte dallo stesso Direttore compartimentale e immediatamente trasmesse al Ministero, accompagnate da speciale rapporto.

Art. 49. Gli esami tanto per l'ammissione quanto per le promozioni di merito potranno aver luogo presso il Ministero o presso le Direzioni compartimentali.

Art. 50. Gli esami saranno dati da una Commissione composta di cinque Esaminatori, di cui uno sarà Presidente ed un altro farà l'ufficio di Segretario.

Negli esami che si daranno presso le Direzioni compartimentali farà sempre parte della Commissione un impiegato superiore del Ministero.

Art. 51. Le Commissioni per gli esami saranno nominate volta per volta con decreto ministeriale.

Art. 52. I candidati a qualsiasi esame dovranno presentarsi al Ministero o alla Direzione compartimentale, presso cui ha luogo l'esame, il giorno precedente a quello indicato dall'avviso per ricevere le opportune istruzioni.

Art. 53. I temi pei lavori in iscritto saranno trasmessi suggellati dal Ministero alla Commissione, e verranno aperti dal Presidente al momento della dettatura.

Art. 54. Il tempo concesso per eseguire i lavori in iscritto è fissato come segue:

Negli esami per i posti di Volontario cinque ore.

Negli esami di promozione degli Uffiziali due ore per tema, con un breve riposo fra un tema e l'altro.

In quelli da Capo d'Uffizio a Direttore od Ispettore, quattro ore senza interruzione.

Spirato il termine accordato per ogni esame, e dopo un ulteriore comporto di mezz'ora, il candidato che non avesse finito sarà invitato a consegnare ciò che ha fatto.

Coloro i quali non avranno rimesso il lavoro s'intenderanno rinunziare al concorso.

Art. 55. Durante gli esami in iscritto non è permesso ad alcun candidato di abbandonare anche per pochi istanti la sala, nè di valersi di alcun libro o quaderno manoscritto o stampato.

Art. 56. Nessuno dei concorrenti sottoscriverà le proprie composizioni, ma le contrassegnerà tutte ugualmente con una epigrafe o motto.

Ciascuna composizione sarà in un foglio distinto e distintamente chiusa in una busta, sigillata con ostia, sulla quale verrà indicato se la composizione è italiana o francese o in altra lingua, e vi sarà ripetuta la suddetta epigrafe.

In altra busta sigillata e collo stesso contrassegno sarà riposto un cartellino, portante il nome e cognome del concorrente.

Queste buste saranno consegnate all'Uffiziale assistente, il quale le passerà subito nelle mani del Presidente della Commissione.

Art. 57. Nel mattino successivo avrà luogo l'esame verbale.

Sarà lasciato al giudizio della Commissione il decidere se, visto il numero dei concorrenti, l'esame verbale possa essere fatto contemporaneamente a quello scritto.

Art. 58. Il giudizio sarà dato individuo per individuo, distintamente per ciascuna materia, e registrato dal Segretario della Commissione in una tabella a tal uopo preparata. Ogni membro della Commissione terrà un'eguale tabella per gli opportuni riscontri alla fine dell'esame.

Art. 59. La votazione è segreta.

Ciascun Esaminatore dispone di 10 punti favorevoli, rappresentati da sei palline, di cui cinque colorite del valore di un punto, ed una bianca del valore di cinque punti.

Art. 60. Per essere dichiarato idoneo è necessario che il candidato ottenga i tre quinti dei voti favorevoli.

Art. 61. A punti eguali sarà data la preferenza:

1. Negli esami pei posti di Volontario, al candidato che avesse trattato o tradotto l'uno dei temi anche in una lingua non richiesta;

2. Negli esami di promozione all'anzianità di servizio.

Art. 62. Compiute le operazioni tutte degli esami e firmata da ciascun membro della Commissione la tabella di che all'art. 58, il Presidente la trasmetterà insieme coi lavori originali al Ministero accompagnandola con speciale rapporto.

Art. 63. L'esito degli esami verrà pubblicato nel bullettino mensile delle Poste.

TITOLO II. — *Attribuzioni degl'impiegati.*

CAPO I. — *Del Consiglio di Amministrazione.*

Art. 64. Il Consiglio di Amministrazione è composto del Direttore Generale che lo presiede, dell'Ispettore Generale, dei Capi di Divisione e di due Capi di Sezione scelti dal Direttore Generale, a seconda delle materie di cui dovrà occuparsi il Consiglio.

Il meno anziano fra i Capi di sezione farà l'ufficio di Segretario.

Nei casi di assenza o di impedimento del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione sarà presieduto dall'Ispettore Generale.

Art. 65. Il parere del Consiglio di Amministrazione dovrà sempre essere sentito nei seguenti casi:

1. Di cambiamenti da apportarsi nella tariffa postale o nel servizio organico dell'Amministrazione;

2. Di creazione o di soppressione di Direzioni compartimentali o locali;

3. Di cambiamenti nel ruolo normale dell'Amministrazione provinciale;

4. Della nomina a Direttore locale od Ispettore;

5. Della promozione per merito e senza esame di un Impiegato;

6. Dell'accettazione od esclusione dei candidati agli esami di avanzamento per merito;

7. Di collocamento a riposo, di licenza, o di dispensa dal servizio di un Impiegato di nomina regia;

8. Della concessione di gratificazioni e di sussidi.

Art. 66. Oltre i casi suindicati è in facoltà del Ministero di convocare il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo creda opportuno.

Art. 67. Nelle sedute del Consiglio d'Amministrazione il Direttore Generale, od in di lui vece l'Ispettore Generale propone le questioni, ed ogni membro ha il diritto di fare quelle osservazioni che ravvisa convenienti.

In caso di dissenso nel parere di vari membri avrà luogo la votazione per iscrutinio segreto.

Il voto del Consiglio di Amministrazione è consultivo.

Art. 68. Il Segretario del Consiglio compila il processo verbale di ogni seduta, accenna le questioni proposte, gli argomenti recati pro e contro; e nota il risultato della votazione.

Il processo verbale sarà firmato da ciascun membro e dal Presidente, e quindi depositato presso l'Ispettore Generale che sarà incaricato della relativa custodia.

CAPO II. — *Dei Direttori e delle Direzioni compartimentali.*

Art. 69. Il Direttore compartimentale è il capo ed il centro a cui converge tutto il servizio del Compartimento, ed è il mediatore ordinario di tutte le disposizioni ministeriali riguardanti il servizio e gli Impiegati.

Tutti gli Impiegati di qualunque grado addetti alle Direzioni, Uffizi e Distribuzioni in esso comprese dipendono direttamente dal medesimo.

Art. 70. Il Direttore compartimentale corrisponde col Ministero, coi Direttori locali e coi titolari degli Uffizi e Distribuzioni da lui dipendenti, nonchè cogli altri Direttori compartimentali per affari interessanti i due Compartimenti.

Art. 71. Le sue principali attribuzioni sono le seguenti:

1. Soprintendere al regolare andamento del servizio nel proprio Compartimento, e curare l'esatta osservanza delle leggi, regolamenti e discipline in vigore;

2. Comunicare a chi spetta gli ordini trasmessigli dal Ministero ed assicurarne l'esecuzione;

3. Riferire al Ministero i fatti più importanti avvenuti nel Compartimento, e che giudichi possano interessarlo nei rapporti del servizio postale;

4. Proporre i cambiamenti che crede opportuni nelle varie parti del servizio del proprio Compartimento;

5. Concertare i servizi pel trasporto de' dispacci per riferirne al Ministero e provvedere nei casi di urgenza;

6. Ordinare e regolare le spese e il loro pagamento secondo le istruzioni;

7. Compilare i bilanci annuali delle spese degli Uffizi del proprio Compartimento;

8. Trasmettere nei mesi di giugno e di dicembre di ogni anno al Ministero un rapporto sopra ogni parte del servizio del Compartimento e sugli Impiegati addetti al medesimo.

Art. 72. Ha inoltre facoltà:

1. Di accettare i supplenti proposti dai titolari degli Uffizi secondari e delle Distribuzioni;

2. Di accordare permessi di assenza nel limite di giorni otto agl'Impiegati del proprio Compartimento, informandone il Ministero:

3. Di sospendere dal servizio in caso di grave mancanza qualunque Impiegato da lui dipendente, rendendone immediatamente conto al Ministero;

4. D'infliggere le ammende nei casi indicati da questo Regolamento, informandone il Ministero;

5. Di autorizzare il pagamento dei vaglia irregolari secondo le istruzioni.

Art. 73. Le Direzioni compartimentali sono composte di un Direttore, di Ispettori e di Ufiziali di varie classi, il numero dei quali è stabilito dal Ministero a seconda della importanza del Compartimento.

Esse sono divise in tre Ufizi distinti:

1. Segreteria;
2. Computisteria e Verificazione;
3. Cassa Rifiuti ed Economato.

I due primi sono retti da un Ispettore, l' altro da un Capo d' Ufizio destinati con decreto ministeriale.

Art. 74. Nell' Ufizio di cassa sono concentrati i fondi derivanti dal servizio dei vaglia dell' intero Compartimento.

Gli Ufizi tutti del Compartimento gli spediranno i detti fondi accompagnati dalla relativa nota (specifica), e ne riceveranno le sovvenzioni occorrenti al pagamento dei vaglia.

In quest'Ufizio sarà tenuto il deposito e l'amministrazione dei francobolli, e verranno i medesimi somministrati secondo quanto è prescritto dalle istruzioni relative a tutti gli Ufizi del Compartimento.

Art. 75. L'Economato ha l'incarico di provvedere gli oggetti necessari alle varie parti del servizio di tutto il Compartimento dentro i limiti del bilancio di previsione approvato dal Ministero, e osservando rigorosamente quanto è prescritto dalle relative istruzioni.

Art. 76. Nell'Ufizio de' rifiuti si concentrano tutte le corrispondenze inesitate del Compartimento, e si provvede al vario ed ulteriore loro destino secondo le istruzioni.

Art. 77. L'Ufizio di Segreteria tiene la corrispondenza per tutti gli affari riguardanti il Compartimento.

Presso del medesimo saranno conservati:

1. I ruoli di tutti gl'Impiegati addetti al Compartimento, a qualunque categoria appartengano;
2. Un esemplare di tutti i contratti che interessano il servizio del Compartimento;
3. Una copia dell' orario di tutte le Direzioni, Ufizi e Distribuzioni dipendenti;
4. Un esemplare dell'inventario di tutti gli Ufizi di ogni classe;
5. La collezione delle tabelle indicanti esattamente i vari servizi di trasporto postale e il movimento dei dispacci di ciascun Ufizio;
6. Una statistica del numero delle lettere senza indirizzo, o con indirizzo imperfetto, pervenute alla Direzione di Compartimento, ed indicante il loro esito.

Art. 78. L'aprimento delle lettere senza indirizzo o con indirizzo imperfetto, ed il loro invio ai mittenti potrà essere affidato all'Ispettore Capo dell'Ufizio di Segreteria, ovvero ad altro Ispettore, in modo però che questa operazione sia sempre eseguita da un Impiegato di grado superiore e colle cautele prescritte.

Art. 79. L'Ufizio di Computisteria e Verificazione presso le Direzioni compartimentali, è incaricato della scritturazione regolare della amministrazione del Compartimento, e della revisione dei conti mensili di tutti gli Ufizi dipendenti.

Terminata la revisione, il Direttore compartimentale trasmette al Ministero i conti suddetti prima del 20 del mese successivo a quello a cui la revisione si riferisce.

Art. 80. Nel mese di settembre di ciascun anno la Computisteria deve avere compilato il bilancio attivo e passivo per l'anno seguente di tutto il Compartimento, ed il Direttore compartimentale lo trasmetterà al Ministero, corredato delle proprie osservazioni, e di tutti i documenti necessari per giustificarne i diversi articoli.

Art. 81. Il primo rapporto semestrale sull' andamento del servizio (art. 71) sarà presentato personalmente al Ministero dal Direttore del Compartimento per conferire almeno una volta all'anno col Capo dell'Amministrazione, ed aggiungere al suo rapporto quelle spiegazioni ed informazioni verbali che saranno del caso.

Art. 82. Tutti gli Ufizi debbono essere visitati almeno una volta all'anno dal Direttore compartimentale o da un Ispettore da lui delegato.

Le visite straordinarie si eseguiscono dietro ordine del Ministero o del Direttore compartimentale, specialmente nei seguenti casi:

1. Di ripetuta morosità nei pagamenti per parte dei titolari;
2. Di fondati sospetti di malversazione, di soppressione di corrispondenze o di falsificazione di francobolli o vaglia postali, e simili;
3. Di pertinace negligenza per parte di un titolare nell'adempimento delle attribuzioni d' Ufizio.
4. In tutti gli altri casi eccezionali in cui la visita dell'Ispettore sarà creduta opportuna.

Art. 83. Se la visita straordinaria è ordinata dal Direttore compartimentale, questi dovrà tosto darne avviso al Ministero, informandolo dei motivi che vi hanno dato luogo, e trasmettendogli a suo tempo il rapporto dell'Ispettore delegato.

Art. 84. In niun caso l'Ispettore delegato ad una visita d'ispezione, tanto straordinaria che ordinaria, potrà ricevere l'alloggio od il vitto dal titolare, o dagli altri Impiegati dell' Ufizio in cui ha luogo la visita, nè accettare qualsiasi altro servigio che possa in qualunque modo menomare la sua libertà d' azione e pregiudicare all' imparzialità del suo sindacato.

Art. 85. Una copia del rapporto dell' Ispettore e dei documenti annessi sarà sempre conservata nella Segreteria delle Direzioni di Compartimento.

Capo III. — *Degl' Ispettori e dei Direttori locali.*

Art. 86. Gl'Ispettori sono sempre addetti alle Direzioni compartimentali ed anche alle Direzioni locali, nelle quali il servizio lo richieda.

Art. 87. Gl'Ispettori addetti alle Direzioni compartimentali devono:

1. Reggere l'Ufizio di Segreteria e quello di Computisteria e di Verificazione;
2. Eseguire le visite ordinarie e quelle straordinarie ordinate dal Ministero o dal Direttore compartimentale;
3. Assistere alle operazioni di passaggio di amministrazione in caso di cambiamento del titolare delle Direzioni locali più importanti, nonchè degli altri Ufizi ove la loro assistenza sarà ravvisata necessaria;
4. Sostituire il Direttore compartimentale nei casi di assenza o d'impedimento. Questo ufficio però è riservato all'Ispettore più anziano.

Art. 88. Gl'Ispettori destinati a prestar servizio presso le Direzioni locali debbono esclusivamente presenziare gli arrivi e le partenze dei dispacci affine di riconoscere e fissare il debito all' Ufizio di Distribuzione, accordare il discarico per le lettere mal dirette od indebitamente tassate e tutelare la regolarità delle operazioni.

Essi corrispondono direttamente col Direttore compartimentale.

Art. 89. Spetta al Direttore compartimentale di proporre al Ministero fra gl'Ispettori addetti al proprio Compartimento quelli da destinarsi alle Direzioni locali.

Art. 90. I Direttori locali presiedono e curano il regolare andamento del servizio della propria Direzione, e ne sono risponsabili verso l' Amministrazione.

Art. 91. Le Direzioni locali, secondo la loro importanza, possono essere divise nei seguenti Ufizi:

1. Di arrivo e partenza;
2. Di distribuzione;
3. Di francatura;
4. Delle assicurazioni;
5. Di cassa e dei vaglia;
6. Di computisteria e corrispondenza;
7. Dei corrieri.

Spetterà al Direttore compartimentale di giudicare, se ed in quanti Ufizi distinti una Direzione debba essere divisa, e ad assegnare a ciascun Impiegato le sue attribuzioni.

Art. 92. L'Ufizio di arrivo e partenza è la sezione principale di ogni Direzione.

In esso si compiono tutte le varie operazioni relative al ricevimento delle corrispondenze, loro diramazione interna e spedizione pei vari stradali, sotto la vigilanza del Direttore e di un Capo d'Ufizio, che vi prendono opportunamente parte.

Art. 93. La responsabilità del servizio di uno stradale non potrà mai essere affidata ad un Volontario.

Art. 94. Nelle principali Direzioni l'Ufizio di arrivo e partenza sarà provvisto di un orologio.

Sarà tenuto affisso nell'interno della stanza l'orario delle spedizioni e quello degl' Impiegati di ogni classe addetti all'Ufizio.

Art. 95. La bollatura delle lettere sarà eseguita dai Garzoni d'Ufizio a ciò destinati, in un luogo ben apparente, sicchè possa essere continuamente sotto gli occhi degli Ufiziali di servizio.

Art. 96. L'orario sarà regolato in modo che nelle ore di lavoro vi sia sempre un numero sufficiente d'Impiegati, e le operazioni siano fatte collettivamente.

Nelle ore in cui non occorre alcuna operazione l'Ufizio sarà chiuso.

Art. 97. All'Ufizio di distribuzione è affidato l'incarico della consegna e del recapito delle corrispondenze.

Art. 98. Le corrispondenze che portano l' indicazione del domicilio devono essere esclusivamente recapitate a cura dei Portalettere.

Anche quelle che fossero prive di detta indicazione, dopo una sufficiente giacenza in Ufizio, saranno consegnate ai Portalettere, eccetto il caso che portassero sulla soprascritta le parole « *Ferma in posta* ».

Art. 99. All'Ufizio di francatura è attribuita la vendita dei francobolli a minuto, e la somministrazione dei medesimi ai rivenditori autorizzati, nonchè la distribuzione delle lettere e pieghi ai godenti franchigia.

Art. 100. L'Ufizio di francatura è obbligato di fornire al Pubblico tutte le notizie di cui fosse richiesto circa al peso delle lettere, dei pieghi e delle stampe, e alle tasse relative.

Un esemplare del quadro indicante le tasse per la francatura delle lettere e delle stampe per l'interno e per l' estero sarà tenuto affisso allo sportello dell'Ufizio ed un altro nell'interno di esso.

Art. 101. L'Ufizio delle assicurazioni riceve le lettere o pieghi assicurati o raccomandati da spedirsi, e consegna quelli in arrivo, osservando quanto è prescritto dalle relative istruzioni.

Art. 102. L'Ufizio di Cassa riceve le entrate della Direzione e provvede alle spese autorizzate, emette e paga i vaglia a norma delle istruzioni.

Art. 103. L'Ufizio di computisteria è incaricato della compilazione dei conti della Direzione, della formazione del bilancio annuale delle spese, della corrispondenza col Direttore compartimentale e col Ministero.

Art. 104. Nelle Direzioni ove è un Ufizio dei Corrieri si fissano i posti pei viaggiatori, si ricevono e si consegnano gruppi, merci e simili secondo la tariffa approvata.

Art. 105. Il Capo di quest' Ufizio è incaricato di vigilare su tutto quanto concerne la regolarità e sicurezza del servizio dei Corrieri, fissare il turno dei loro viaggi, trasmettere e curare l' esecuzione degli ordini superiori, e rendere conto giornaliero di ogni evenienza.

Capo IV. — *Dei Capi d'Ufizio.*

Art. 106. Per Capi d'Ufizio s'intendono propriamente quegl' Impiegati che nell'ordine gerarchico dell'Amministrazione delle Poste si trovano collocati fra i Direttori e gli Ufiziali di 1.a classe.

Art. 107. I Capi d'Ufizio sono addetti alle Direzioni in qualità di Capi delle varie sezioni, ovvero agli Ufizi primari in qualità di titolari.

Art. 108. Nell'uno e nell'altro caso essi sono responsabili dell'andamento del servizio e dei valori d'ogni genere che loro possono essere affidati, salvo il regresso in via privata verso gli Ufiziali, Commessi od altri loro subalterni.

Art. 109. I Capi d' Ufizio addetti alle Direzioni locali dipendono dal Direttore locale; quelli che sono titolari degli Ufizi primari dipendono e corrispondono coi Direttori compartimentali.

Art. 110. È dovere dei Capi d' Ufizio, sia che prestino servizio presso le Direzioni locali, o siano titolari di Ufizi primari, di tenere informato il superiore immediato di tutto quanto succede nel proprio Ufizio, e della condotta, esattezza e attitudine degl'Impiegati loro collaboratori.

Art. 111. I doveri accennati dai tre articoli precedenti sono comuni agl' Impiegati di qualunque classe, che si trovano titolari di un Ufizio postale.

Capo V. — *Degli Ufizi ambulanti.*

Art. 112. Gli Ufizi ambulanti sulle ferrovie o sui piroscafi sono istituiti per accelerare il cambio delle corrispondenze fra gli Ufizi situati presso le rispettive linee, nonchè con quelli lontani tanto dell' interno che dell'estero.

Art. 113. Essi sono composti di Ufiziali e di Garzoni d'Ufizio.

L'Impiegato di grado superiore o più anziano è responsabile dell'andamento del servizio.

Art. 114. Gli Ufizi ambulanti dipendono dal Direttore del Compartimento al quale sono addetti dal Ministero, ed immediatamente da un Ufiziale Capolinea, che verrà destinato dove e quando sarà riconosciuto opportuno.

Il Capolinea vigila sul servizio degli ambulanti, su ciascuno dei quali deve compiere almeno una corsa per settimana.

L'Ufizio del Capolinea servirà di residenza agl'Impiegati degli ambulanti nei giorni di riposo.

Art. 115. Gl'impiegati degli Ufizi ambulanti devono recarsi alla stazione tanto tempo prima della partenza del treno quanto ne occorre per compiere le operazioni preparatorie.

Durante la corsa non possono abbandonare l'Ufizio.

Art. 116. È severamente vietato l' ingresso negli Ufizi ambulanti a persone estranee al servizio dei medesimi.

Sono soltanto eccettuati da tale disposizione quegl'Impiegati che vi fossero delegati od autorizzati dal Ministero o dal Direttore compartimentale per motivi di servizio.

Art. 117. Gl' Impiegati degli ambulanti saranno sempre muniti di un biglietto di servizio per essere riconosciuti dagl'Impiegati delle ferrovie.

Art. 118. Il turno di servizio degl'Impiegati degli Ufizi ambulanti sarà fissato dal Direttore compartimentale e fatto conoscere al Ministero, e non sarà lecito agl'Impiegati di alterarlo.

Art. 119. L'impiegato in riposo non potrà assentarsi dal luogo destinato a sua residenza, senza espressa autorizzazione del Capolinea.

Art. 120. Qualora per malattia improvvisa o per altra gravissima causa, un Impiegato dell' ambulante non potesse prestar servizio, dovrà darne immediato avviso possibilmente al Capolinea od al titolare dell'Ufizio di Posta viciniore, acciò siano presi in tempo utile gli opportuni provvedimenti.

Art. 121. Le spese per gli Ufizi ambulanti andranno in aumento di quelle della Direzione compartimentale, e saranno comprese in modo distinto nel relativo bilancio di previsione.

Art. 122. Avvenendo qualche guasto in una parte dell'Ufizio ambulante, l' Impiegato più anziano ne darà immediato avviso al rispettivo Capolinea per le opportune provvidenze, valendosi all' occorrenza dei telegrafi.

Art. 123. L'Impiegato più anziano di ciascun Ufizio ambulante dovrà rimettere ogni giorno al proprio Capolinea e, in mancanza, alla Direzione compartimentale un rapporto steso sullo stampato N. 227 di quanto può essere accaduto durante la corsa, inserendovi le osservazioni e i suggerimenti che crederà più opportuni al miglior andamento del servizio.

Art. 124. In caso di sinistro sulla ferrovia o sui piroscafi, per cui fosse interrotta la corsa, se ne darà, potendolo, immediato avviso al Ministero ed al Direttore compartimentale, e si prenderanno le misure necessarie per la sicurezza delle corrispondenze e, possibilmente, per la loro spedizione.

Capo VI. — *Degli Ufiziali e dei Volontari.*

Art. 125. Gli Ufiziali sono Impiegati dell'Amministrazione che lavorano sotto la direzione immediata dei Direttori o dei Capi d'Ufizio.

Le loro attribuzioni variano secondo i diversi Ufizi cui sono destinati.

Art. 126. I Volontari sono impiegati apprendisti non retribuiti, che coadiuvano gli Ufiziali nelle loro incombenze.

Capo VII. — *Dei Commessi e degli Aiuti fiduciari* (Supplenti).

Art. 127. I Commessi sono tenuti di proporre all'approvazione della Direzione compartimentale entro quindici giorni dalla loro nomina un aiuto fiduciario (supplente) per coadiuvarli e surrogarli in caso d'impedimento o di assenza, sempre però a loro spese e sotto loro responsabilità.

Art. 128. L'approvazione dei supplenti è fatta dal Direttore compartimentale, che ne informa il Ministero.

Art. 129. Il mobiliare degli Ufizi secondari, tranne gli utensili e gli stampati necessari al servizio, non che le spese per la costruzione della buca, sono a carico del Commesso.

La buca delle lettere dalla parte interna dell' Ufizio deve essere munita di uno sportello chiuso a chiave.

Art. 130. I Commessi devono curare che nessuno estraneo si trattenga nell'Ufizio, e impedire che alcuno della propria famiglia prenda ingerenza nelle operazioni postali.

Capo VIII. — *Dei Distributori.*

Art. 131. I Distributori sono i titolari degli Ufizi di ultima classe dell'Amministrazione delle Poste.

Le attribuzioni e i doveri loro sono sostanzialmente uguali a quelli dei Commessi degli Ufizi secondari.

Capo IX. — *Dei Corrieri.*

Art. 132. I Corrieri sono destinati al trasporto e diramazione dei dispacci sulle strade ordinarie e su quelle ferrate.

Art. 133. I Corrieri in servizio sono posti sotto la immediata dipendenza dei titolari delle Direzioni dei luoghi di partenza e di arrivo, e debbono pure essere deferenti agli ordini che durante il servizio fossero loro impartiti dai titolari degli Ufizi della linea percorsa.

Art. 134. I Corrieri sono responsabili dei dispacci che loro vengono affidati, e debbono perciò riscontrarli esattamente quando li ricevono, e prima di rimetterli ai rispettivi Ufizi.

Art. 135. Il servizio dei corrieri si eseguisce alternativamente e giusta il turno stabilito dalla rispettiva Direzione compartimentale, che lo fa conoscere al Ministero.

I Corrieri non possono esimersene se non nel caso di ottenuto permesso, o di impedimento legalmente constatato.

... vietata ogni surrogazione o variazione di turno non consentita superiormente.

Art. 136. È severamente proibito ai Corrieri di trasportare lettere, stampe o carte manoscritte fuori dei dispacci loro affidati.

Il Corrieri che fanno servizio sulle ferrovie non debbono permettere a chiunque, sotto verun pretesto, l'ingresso nella vettura loro assegnata, nè servirsene per trasportar gruppi, merci od altri oggetti oltre quelli loro rimessi dagli Ufizi postali per altri Ufizi.

Art. 137. I Corrieri che prestano servizio sulle vetture erariali non possono deviare dallo stradale loro prefisso, salvo nei casi di assoluta necessità.

Devono vegliare a che i Postiglioni eseguiscano il loro dovere, talchè la corsa si compia nel termine stabilito dall'orario, tranne i casi di forza maggiore, che dovranno essere giustificati mediante certificati dell'Autorità del luogo ove si verificò l'impedimento.

Possono ritenere la corsa, la buonamano e la mancia allo Stalliere, quando per colpa del Postiere o de'suoi dipendenti il servizio non è fatto debitamente.

Art. 138. In caso di aggressione della vettura, i Corrieri devono difendere, per quanto sta in loro, i dispacci e gli altri oggetti ad essi affidati, ed è perciò loro obbligo di fare immediata relazione dell'accaduto alle Autorità giudiziarie e politiche del luogo, nonchè al Capo dell'Ufizio al momento dell'arrivo.

Art. 139. Sia che viaggino con vettura o sulle ferrovie, i Corrieri devono trovarsi all'Ufizio di Posta all'ora stabilita per ricevere i dispacci.

Nel caso di grave indisposizione o di altro legittimo impedimento, che non permettesse al Corriere di eseguire la corsa, egli dovrà darne avviso all'Ufizio di Posta in tempo utile, perchè si possa provvedere al servizio.

Art. 140. I Corrieri devono usare i maggiori riguardi ai viaggiatori, ma non possono aderire alla domanda di fermare il legno fuori dei luoghi prefissi.

Art. 141. I Corrieri che, in conseguenza del turno di servizio si trovano in riposo, devono presentarsi alla Direzione delle Poste nell'ora indicata dal titolare di essa per ricevere quegli ordini che loro si avessero ad impartire.

Art. 142. È stabilita con decreto ministeriale una divisa pei Corrieri.

Essi debbono sempre indossarla quando sono in servizio, sia che accompagnino i dispacci sulle ferrovie, sia che viaggino con vetture erariali.

Capo X. — *Dei Brigadieri, Sottobrigadieri e Portalettere.*

Art. 143. I Brigadieri dei Portalettere, ed i Sottobrigadieri sono incaricati di invigilare i Portalettere nella distribuzione delle corrispondenze a domicilio, e nella levata delle lettere dalle cassette postali.

Art. 144. La nomina dei Brigadieri e Sottobrigadieri viene fatta in ragione del numero dei Portalettere nelle seguenti proporzioni:

Nelle città ove sono più di dieci Portalettere e meno di venti è destinato un Sottobrigadiere;

Da 20 a 30 Portalettere un Brigadiere ed un Sottobrigadiere;

Da 30 a 60 Portalettere un Brigadiere e due Sottobrigadieri;

Oltre i 60, due Brigadieri ed un Sottobrigadiere ogni venti Portalettere.

Art. 145. Spetta ai Brigadieri e ai Sottobrigadieri di curare la precisa osservanza delle prescrizioni relative al servizio dei Portalettere, rendendo conto esattamente al loro superiore diretto di ogni trasgressione alle medesime.

Essi saranno specialmente incaricati di fare le verificazioni opportune circa i reclami relativi ai Portalettere.

Art. 146. I Portalettere sono incaricati della distribuzione delle corrispondenze a domicilio, e della levata delle lettere dalle cassette postali.

Art. 147. Nelle Direzioni il Direttore destina uno dei migliori Portalettere a Capo del servizio.

Questi deve fare la divisione delle lettere ricevute fra i Portalettere secondo il giro a ciascuno assegnato, tenere i conti coi medesimi e prendere sui registri le note volute dalle istruzioni.

Il Capo potrà essere esonerato dalla distribuzione a domicilio dove il numero dei Portalettere sia maggiore di venti.

Art. 148. Quando l'importanza del servizio sia tale da richiederlo, il Direttore compartimentale, sulla proposta del Direttore locale, potrà destinare alla direzione ed alla vigilanza di questo servizio un Impiegato dell'Ufizio di distribuzione.

Art. 149. Saranno consegnate ai Portalettere per distribuzione a domicilio:

1. Tutte le lettere, giornali e stampe, con indicazione della dimora del destinatario;
2. Quelle dirette a persone, il domicilio delle quali è conosciuto, o fatto conoscere, al Portalettere che deve distribuirle;
3. Quelle senza indicazione del domicilio, le quali hanno compito una giacenza di 10 giorni nell'Ufizio di distribuzione, senza essere domandate. Queste dovranno essere passate dall' uno all' altro Portalettere, perchè ne procuri ciascuno il recapito, finchè dalla dichiarazione di tutti risulti ignoto il domicilio del destinatario, nel qual caso saranno restituite all'ufizio di distribuzione per essere comprese nei rifiuti.

Art. 150. I Portalettere sono pure incaricati della distribuzione a domicilio delle lettere raccomandate, le quali portano l'indirizzo del destinatario o di cui la residenza è conosciuta.

Art. 151. La consegna di queste lettere è fatta dal Capo dell'Ufizio delle assicurazioni al Capo dei Portalettere, il quale ne rilascia ricevuta, e le descrive su di un suo registro particolare.

Ogni Portalettere è provvisto a sua volta di un registro su cui descrive egli stesso le lettere e pieghi raccomandati che gli vengono consegnati, e sul quale deve farsi la ricevuta dal destinatario nell'atto del recapito.

Questo registro sarà composto di soli dieci fogli numerati, affinchè il Portalettere possa facilmente recarlo seco nel suo servizio.

Art. 152. I Portalettere dovranno trovarsi all'Ufizio nelle ore precise che saranno stabilite dal Capo dell'Ufizio della distribuzione.

Art. 153. Ciascun Portalettere sarà provvisto di un registro sul quale il Capo segnerà volta per volta il numero delle lettere che gli consegna e il loro valore, e sul quale ritirerà la ricevuta del denaro consegnato, nonchè delle lettere inesitate da lui restituite.

Art. 154. I portalettere non possono pretendere alcun abbuono per un errore incorso a loro danno, se non è provato nell' atto stesso della consegna delle lettere.

Art. 155. I Portalettere devono rimettere quotidianamente i conti al loro Capo, pagando nelle sue mani il valore delle lettere distribuite, e questi dovrà farsi rendere minutamente ragione della non fatta consegna di quelle a lui restituite, le quali tutte saranno corredate a tergo di analoga annotazione.

Dovrà pure il capo portalettere passare giorno per giorno al Capo dell'Ufizio di distribuzione, o a chi per esso, l'intero valore delle lettere recapitate, e restituire quelle non recapitate.

Art. 156. Nel caso di ritardo nel quotidiano pagamento di cui trattasi o per parte dei Portalettere nelle mani del loro Capo, o per parte di questo nelle mani del Capo dell'Ufizio di distribuzione, dovrà esserne fatto immediato rapporto sotto la propria responsabilità di ciascuno al Direttore, il quale provvederà secondo le istruzioni.

Art. 157. È permessa la consegna delle lettere ordinarie agl'inquilini della stessa casa, ai portinai, agli albergatori e simili, salvo il caso di speciale divieto in iscritto.

Art. 158. È dovere dei Portalettere di adoperarsi con tutti i mezzi possibili per conoscere il domicilio dei destinatari delle lettere da distribuirsi, nonchè i nuovi abitanti delle case che si trovano nel loro giro, all'oggetto di poter eseguire il ricapito delle corrispondenze che giungessero all'indirizzo dei medesimi.

Art. 159. Le lettere con doppio indirizzo, cioè quelle dirette ad una persona per essere consegnate ad un'altra, saranno rimesse alla prima: ed in caso di rifiuto di assenza accertata e di morte verranno presentate alla seconda, qualora però essa abiti nella medesima sezione. In caso diverso saranno restituite al Capo Portalettere acciò le passi al Portalettere della sezione in cui abita questo secondo destinatario, indicando a tergo della lettera il seguito caso di rifiuto di assenza o di decesso del principale destinatario.

Art. 160. Ove una lettera porti un indirizzo comune a più persone, potrà essere indifferentemente consegnata all'una o all'altra, salvo il caso di speciali istruzioni.

Art. 161. Le corrispondenze da distribuirsi dai Portalettere saranno portate rinchiuse in cassette o bolgette di cuoio, nel doppio scopo che non si smarriscano, nè soggiacciano alla menoma alterazione.

Art. 162. Il giro di ciascun Portalettere dovrà essere indicato da speciale tabella, compilata a cura del Direttore locale ed approvata dal Direttore compartimentale.

Questa tabella dovrà tenersi affissa nell'Ufizio dei Portalettere.

Art. 163. Il recapito delle lettere dovrà essere fatto con tutta sollecitudine per ordine di via, di casa e di piano, secondo la tabella suddetta.

Art. 164. È proibito ai Portalettere:

1. Di consegnare lettere a credito;

2. Di fare il servizio senza la propria cassetta o bolgetta;

3. Di distribuire lettere mancanti del bollo di arrivo, o con francobolli non annullati;

4. Di distribuire corrispondenze che non siano loro consegnate dal Capo;

5. Di distribuire o far distribuire le corrispondenze nella propria abitazione o nello stesso Ufizio di posta;

6. Di leggere o lasciar leggere da altri i giornali o le stampe che devono distribuire;

7. Di lasciar leggere l'indirizzo delle lettere da persone cui non spettino, tranne il caso che l'indirizzo stesso fosse poco intelligibile o scritto in lingua straniera, esclusa la francese;

8. Di fumare in servizio o vestire altri abiti che quelli di divisa, come pure di trasportare fardelli, cassette od altro che sia estraneo alle incombenze postali;

9. Di accompagnarsi per via con alcuno quando sono in servizio, come pure di trattenersi a discorrere o di fermarsi nei caffè, nelle osterie od altri pubblici stabilimenti;

10. D'incaricare altre persone della distribuzione delle corrispondenze loro affidate;

11. Di chiedere mance sotto qualunque titolo;

12. Di riprendere una lettera stata aperta dal destinatario, quantunque risuggellata con arte;

13. Di far consegna delle lettere a persone, alle quali non siano destinate, salvo il caso previsto dall'art. 157.

Sono eccettuate le lettere mancanti del recapito, aperte per conformità di nome, le quali potranno riprendersi suggellate a cura di chi le avesse aperte, e corredate della firma di esso, colla dichiarazione – *Aperta per conformità di nome e cognome.*

Art. 165. La levata delle lettere dalle cassette sarà eseguita dai Portalettere a ciò destinati dal Direttore, il quale fisserà il giro e l'orario per questo servizio.

Art. 166. È vietato ai Portalettere incaricati del servizio sopraindicato:

1. Di variare il loro giro;

2. Di soffermarsi per via;

3. Di consegnare a chicchessia il sacco o la cassetta delle lettere;

4. Di entrare durante il loro giro nei caffè, nelle osterie od in qualsiasi altro luogo.

Art. 167. Il giro dev'essere eseguito nel più breve termine possibile; e nelle città, ove sono cassette meccaniche, è dovere dei Porta-lettere di vuotarle colla massima attenzione, onde non guastarne il meccanismo.

Art. 168. Qualora il Portalettere trovasse alcuna cassetta rotta o guasta, ne darà immediato avviso al Capo dell'Uffizio di arrivo e partenza, acciò possa ordinarne la pronta riparazione.

Art. 169. I Portalettere devono vestire in servizio la divisa, che si compone dei seguenti oggetti:

Tunica di panno turchino a un petto, venata di scarlatto con colletto eguale alle venature, ornato di gallone in argento, chiusa con bottoni inargentati aventi la impronta — Regie Poste.

Pantaloni di panno bigio per l'inverno e di tela greggia per l'estate.

Pellegrina di panno turchino con cappuccio.

Berretto di panno turchino con venatura rossa e collo, stemma Reale in argento.

Cravatta nera.

Art. 170. Il vestiario è somministrato a prezzi fissi dall'Amministrazione, che ne autorizza la spesa.

I Portalettere ne rimborseranno l'Amministrazione in 24 rate, mediante rilascio mensile sullo stipendio.

Art. 171. Per regolare la quota di dette rate, il valore di ciascun oggetto componente la divisa è fissato da una tabella visibile presso il Direttore ed approvata dal Direttore compartimentale.

Art. 172. Contemporaneamente al pagamento della quota mensile, di cui nei due articoli precedenti, saranno pure pagate da ciascun Portalettere lire due sinchè non abbia messo insieme un fondo di massa di vestiario per L. 48.

Questo fondo servirà a rimborsare all'Amministrazione quanto potesse esserle dovuto dai Portalettare che cessano dal servizio.

Art. 173. Col Decreto di nomina verrà rilasciato a cadun Portalettere un libretto portante l'indicazione del nome, cognome, figliazione, patria, età dell'individuo e la data della sua nomina.

Su questo libretto sarà tenuto il conto corrente del suo dare ed avere, inscrivendovi per ordine di data gli oggetti somministrati, il loro valore e i pagamenti fatti in acconto.

Saranno pure inscritti in detto libretto i pagamenti fatti in conto della massa di vestiario e quelli per ammende inflitte a tenore del presente Regolamento.

Ogni inscrizione sul libretto dovrà farsi in presenza dell'interessato e sottoscriversi da lui e dal Direttore o suo incaricato.

Art. 174. Nel caso di somministrazione di qualche nuovo oggetto, si dedurrà dal debito il valore dei pagamenti fatti in conto, alla residua somma si aggiungerà il valore delle nuove somministrazioni, e sul debito totale resultante sarà regolata la quota da pagarsi mensilmente, cominciando dal mese immediatamente successivo a quello in cui venne fatta la somministrazione.

Il fondo di massa non sarà computato a diminuzione del debito se non quando il Portalettere cessi dal servizio, ed allora l'avanzo disponibile, saldato il conto, sarà restituito al Portalettere od a chi per lui.

Art. 175. Un duplicato del conto corrente di ciascun Portalettere verrà tenuto dal Direttore, o da quell'Impiegato che ne sarà da lui incaricato sotto la propria responsabilità.

Art. 176. I Brigadieri, i Sottobrigadieri e il Capo Portalettere dovranno vegliare perchè i Portalettere non manchino di alcuno degli oggetti componenti la divisa, e che questi siano conservati con nettezza ed in buono stato.

Art. 177. Occorrendo qualche accomodatura alla divisa, il Direttore prescriverà il termine entro cui dovrà essere fatta, trascorso il quale, potrà richiedere dalla Direzione compartimentale il rinnovamento di quella parte di essa non accomodata a tempo.

Art. 178. Nel caso previsto dall'articolo precedente, come anche quando occorra il rinnovamento di qualche parte del vestiario reso inservibile dall'uso, i Direttori uniranno alla richiesta il valore effettivo degli oggetti domandati, valendosi della Cassa della propria Direzione nei modi prescritti dalle istruzioni. Di questa spesa la Cassa sarà rimborsata progressivamente coi pagamenti mensili dei Portalettere.

Queste anticipazioni, detratte le rate mensili riscosse, figureranno nei conti della Direzione come crediti autorizzati.

Art. 179. Nel caso di degradazione di parte o della intera divisa per forza maggiore, essendo il Portalettere in servizio, il cambio o la raccomodatura degli oggetti degradati sarà a carico dell'Amministrazione, e se ne prenderà soltanto nota per memoria sul libretto del conto corrente.

CAPO XI. — *Dei garzoni d'uffizio.*

Art. 180. I Garzoni d'Uffizio sono impiegati di grado inferiore posti sotto gli ordini specialmente del Direttore e dei Capi d'Uffizio.

Art. 181. Sono incaricati:

1. Della pulizia dell'Uffizio:

2. Della bollatura delle lettere sì in arrivo che in partenza, e dell'annullamento dei francobolli;

3. Della formazione materiale dei dispacci;

4. Del carico e scarico delle vetture di trasporto dei dispacci;

5. Di accompagnare, occorrendo, i medesimi alle stazioni delle ferrovie, e da queste agli Uffizi postali;

6. Finalmente di eseguire tutto quanto viene loro ordinato dal Direttore o dal Capo d'Ufizio o dagli altri Ufiziali.

Art. 182. Agli Ufizi ambulanti sulle ferrovie o sui piroscafi è addetto un Garzone d'Ufizio, le attribuzioni del quale corrispondono a quelle dei Garzoni degli altri Ufizi.

Art. 183. I Garzoni d'Ufizio devono trovarsi al loro posto alle ore fissate dal Direttore o dal titolare dell'Ufizio e rimanervi il tempo stabilito, non assentandosi senza averne ottenuto il permesso.

Art. 184. La pulizia dell'Ufizio si farà in quelle ore che il Direttore o il titolare ravviseranno convenienti, perchè non venga disturbato il lavoro degl'Impiegati.

In qualunque ora però essa abbia luogo, dovrà sempre assistervi un Impiegato a ciò delegato per turno dal Direttore o dal titolare dell'Ufizio.

Art. 185. I Garzoni d'Ufizio non potranno mai essere impiegati in servizi particolari nella casa del Direttore o di altri Impiegati.

CAPO XII. — *Dei Maestri di Posta e de' Postiglioni.*

Art. 186. I Maestri di Posta sono titolari delle stazioni della posta dei cavalli.

Art. 187. I Postiglioni sono direttamente dipendenti dai Maestri di Posta ed incaricati della condotta dei cavalli in servizio di posta.

Art. 188. Le condizioni del servizio delle stazioni, i diritti ed i doveri dei Maestri di Posta e dei postiglioni, la loro nomina e cessazione dal servizio, il prezzo delle corse e delle mance, il numero dei cavalli d'obbligo, le distanze chilometriche fra le diverse stazioni, il tempo da impiegarsi nella percorrenza relativa ed ogni altra parte di questo servizio sono indicate dal Regolamento speciale sul servizio della posta dei cavalli.

TITOLO III. — *Delle norme disciplinari interne.*

CAPO I. — *Dell'ordine gerarchico fra gl' Impiegati.*

Art. 189. L'ordine gerarchico degl'Impiegati è fissato dal rispettivo titolo di nomina.

Non havvi preminenza fra gl'Impiegati dello stesso grado, salvo nel caso che uno di questi faccia le veci di Capo.

Art. 190. I Capi degli Ufizi manterranno fra di loro quelle reciproche relazioni richieste dall'esercizio delle loro speciali incombenze, impiegando ciascuno le sue cognizioni e la sua esperienza nell'interesse del miglior andamento del servizio.

Art. 191. La subordinazione gerarchica ed in ispecie verso il rispettivo Capo d'Ufizio è il primo dovere dell'impiegato.

La medesima consiste nello ubbidire prontamente ed esattamente agli ordini che si ricevono, e nello usare verso i Capi quella deferenza che è dovuta al grado ed alle funzioni che esercitano.

Reciprocamente i Capi d'Ufizio verso i loro subalterni, questi tra di loro, e gl'Impiegati tutti verso il Pubblico dovranno usare quell'urbanità di modi che, oltre ad essere uno speciale loro dovere, è anche comandata dalle regole di una civile educazione.

Art. 192. La dipendenza, ossia l'ordine gerarchico, è regolato come segue:

I Direttori compartimentali dipendono direttamente dal Ministero, e da esso solo ricevono gli ordini nel regolare il servizio del Compartimento;

Gl'Ispettori, i Direttori locali, i Capi degli Ufizi primari, i Commessi degli Ufizi secondari e i Distributori sono soggetti all'autorità del Direttore compartimentale;

I Capi d'Ufizio nelle Direzioni locali dipendono dal Direttore;

Gli Ufiziali di qualunque grado sono dipendenti dal proprio Capo d'Ufizio e dal Direttore locale;

I Corrieri, Garzoni d'Ufizio e Portalettere dipendono dal Direttore e dal Capo d'Ufizio cui sono addetti.

Art. 193. Nella seconda quindicina del mese di dicembre ogni titolare di Direzione o di Ufizio primario dovrà trasmettere alla Direzione compartimentale debitamente riempiuti gli specchi delle informazioni sugl'Impiegati del proprio Ufizio.

Questi specchi saranno somministrati in bianco dall'Amministrazione.

Art. 194. Gl'Impiegati che intendono contrarre matrimonio, devono darne partecipazione al Ministero per la via gerarchica, accennando il nome e cognome della sposa.

Art. 195. I congiunti sino al grado di cugino germano non possono far parte di uno stesso Ufizio, salvo in casi e per motivi specialmente riconosciuti dal Ministero.

CAPO II. — *Della corrispondenza officiale.*

Art. 196. I soli Direttori compartimentali corrispondono in via ordinaria col Ministero.

Gl'Ispettori, i Direttori locali, i Capi degli Ufizi primari e secondari, nonchè i Distributori, corrispondono col Direttore compartimentale, e tra di loro, per tutto ciò che concerne il servizio da uno ad altro Ufizio.

Gli Ufiziali e gl'Impiegati di qualsiasi categoria corrispondono col relativo Capo d'Ufizio.

Art. 197. Tutti gl'Impiegati di qualunque classe debbono corrispondere direttamente col Ministero nei seguenti casi:

1. Di servizio concernente S. M., la R. Famiglia, i Sovrani o Principi esteri e i Ministri;

2. Di attentato contro la sicurezza dei dispacci e delle corrispondenze;

3. Di infedeltà nel servizio commessa, od anche solo fondatamente sospettata;

4. Di avvenimenti importanti, che abbiano luogo nella loro residenza o nei dintorni, e che possano interessare il servizio del Governo in generale o la pubblica tranquillità;

5. Quando un Ispettore in missione fosse costretto nell'interesse del servizio di sospendere il titolare di un Ufizio dall'esercizio delle sue funzioni.

6. Quando sia necessario un provvedimento di urgenza pel quale la via gerarchica dia luogo a pregiudicievole ritardo.

In tutti i casi sovraindicati è dovere degl'Impiegati di dare contemporaneamente uguale avviso al rispettivo Direttore compartimentale.

Art. 198. Gl'Impiegati in missione si regolano, quanto alla corrispondenza, secondo le speciali istruzioni ricevute.

Art. 199. Verranno respinte ai mittenti le lettere, i memoriali od altre rappresentanze di qualunque genere, non concernenti i casi accennati nell'articolo precedente, che fossero spedite al Ministero dagl'Impiegati di qualsiasi grado, senza passare per le mani del Direttore compartimentale.

Art. 200. Potrà tuttavia qualunque Impiegato rivolgere direttamente al Capo dell'Amministrazione quelle comunicazioni strettamente riservate, che per ispeciali circostanze non giudicasse potere senza inconveniente significare ad altri.

Art. 201. I Direttori compartimentali, nel rassegnare al Ministero le domande, memoriali, reclami o proposte di qualsivoglia natura, siano esse procedenti dagl'Impiegati dell'Amministrazione, o da persone estranee alla medesima, dovranno sempre accompagnarle del proprio parere motivato.

Tale disposizione si estende pure alla corrispondenza dei Direttori locali, e dei titolari degli Ufizi e Distribuzioni verso il Direttore compartimentale.

Art. 202. La corrispondenza d'Ufizio dovrà sempre essere segnata del numero desunto dal registro di partenza (protocollo): essa porterà in testa l'indicazione della città o luogo di origine accanto alla data, e, se è risponsiva ad altra lettera, accennerà eziandio la data ed il numero del foglio cui risponde.

Sono vietate le inutili formole di cortesia, si anderà al soggetto senza lunghi preamboli, si dovrà essere il più possibilmente concisi, e terminare colla firma sotto l'indicazione del grado dello scrivente.

Art. 203. È vietato scrivere lettere d'ufizio senza minuta.

Le minute devono essere contrassegnate dallo stesso numero della lettera e dalle iniziali di chi le ha copiate, ed unite alle altre carte dello stesso affare, che a suo tempo vengono passate in archivio per formarne una posizione (*dossier*).

La lettera che si spedisce non deve mai essere diversa dalla minuta. Occorrendo qualche variazione, questa si farà sulla lettera e sulla minuta.

CAPO III. — *Della residenza e dei permessi di assenza.*

Art. 204. Tutti gl'Impiegati dell'Amministrazione di qualunque grado e categoria sono obbligati a risiedere nel luogo della rispettiva destinazione.

Art. 205. Nel caso di malattia o di grave impedimento non preveduto, l'Impiegato dovrà renderne avvertito immediatamente il rispettivo Capo d'Ufizio; e ne sarà informato il Direttore compartimentale quando l'impedimento si protragga oltre i tre giorni, o possa incagliare l'andamento del servizio.

Art. 206. Niuno può assentarsi dal luogo di sua residenza, se non ne ha ottenuta una licenza in iscritto dal Ministero e dal Direttore compartimentale.

Art. 207. I Direttori locali e i titolari degli Ufizi primari potranno tuttavia nei casi di urgenza prendere essi stessi, ed accordare ai propri dipendenti una licenza di tre giorni rendendone immediatamente avvisato il Direttore compartimentale.

Parimente i Commessi titolari di Ufizi secondari e i Distributori potranno sotto la propria responsabilità stare assenti per 15 giorni dall'Ufizio facendosi sostituire dal Supplente, e dandone semplicemente avviso al Direttore compartimentale.

Per le assenze di più lunga durata si deve chiedere il permesso nei modi consueti.

Art. 208. Nei tempi normali e quando le condizioni del servizio il consentono può essere accordato a tutti gl'Impiegati un annuo congedo, che non potrà però eccedere venti giorni.

Art. 209. I Direttori locali saranno rappresentati durante l'assenza dal Capo d'Ufizio più anziano.

I titolari degli altri Ufizi nel chiedere il permesso d'assenza dovranno pure proporre l'Impiegato di loro confidenza che potrebbe surrogarli, e possibilmente il più anziano.

Art. 210. Non si accordano permessi di assenza straordinari se non nei casi di assoluta necessità.

Art. 211. L'Impiegato, il quale avendo ottenuto un permesso di assenza si trovasse nella condizione di chiederne la proroga, dovrà farne domanda al proprio superiore prima che spiri il tempo del permesso concedutogli, ed essendo titolare di un Ufizio, al Direttore compartimentale.

CAPO IV. — *Dell'orario.*

Art. 212. Il tempo che ciascun Impiegato deve passare in Ufizio è regolato dalle esigenze del servizio.

In niun caso questo potrà essere minore di otto ore al giorno.

Art. 213. L'orario degl'Impiegati è fissato dal Direttore o dal rispettivo Capo d'Ufizio.

Esso sarà regolato in guisa che non manchi mai il numero d'impiegati necessario per il conveniente andamento del servizio.

Art. 214. Sarà cura dei Direttori locali, e dei Capi d'Ufizio di vegliare acciò tutti gl'Impiegati osservino rigorosamente l'orario prescritto, dandone essi stessi l'esempio.

Art. 215. Qualora un Impiegato si assentasse dall'Ufizio senza averne ottenuta licenza, o non adempisse con esattezza all'orario, il Direttore locale o il Capo d'Ufizio dovranno per la prima volta avvertirlo, richiamandolo al suo dovere, e dove egli ricada nella stessa mancanza, ne informeranno il Direttore compartimentale.

Art. 216. Nelle Direzioni ed Ufizi in cui ha luogo il servizio di notte, questo dovrà possibilmente essere alternato fra gl'Impiegati in modo che nessuno di essi venga aggravato di soverchio.

CAPO V. — *Del giuramento.*

Art. 217. Il giuramento sarà prestato all'epoca della prima nomina ad impiego retribuito. Esso sarà ricevuto dal Capo della Direzione o dell'Ufizio.

I modi e la formola del giuramento sono indicati dalle relative istruzioni.

CAPO VI. — *Delle cauzioni.*

Art. 218. Le cauzioni che tutti gl'Impiegati dell'Amministrazione delle Poste, non esclusi i Volontari, ed eccettuati soltanto i Direttori compartimentali, debbono prestare, si danno in contanti, mediante deposito nella Cassa dei depositi e prestiti o in altra Cassa del Governo, ovvero in cedole del Debito Pubblico da vincolarsi a favore dell'erario.

Art. 219. La cauzione pei Volontari sarà eguale alla metà dello stipendio di Ufiziale di 4.a classe, e dovrà essere prestata entro un mese dalla data del decreto di nomina.

Art. 220. Per tutti gli altri Impiegati di nomina regia la cauzione sarà eguale allo stipendio di Ufiziale di 4.a classe, e dovrà essere prestata a rate mensili non minori di L. 25 e nel termine di anni due.

Art. 221. Ai Volontari ammessi nell'Amministrazione prima dell'emanazione del presente Decreto, ed agl'Impiegati di qualunque grado che già si trovano in servizio e non hanno maneggio di denaro, è accordato un tempo utile di anni tre per soddisfare al debito della cauzione a rate mensili.

Art. 222. Le rate mensili destinate a formare la cauzione di ciascun impiegato saranno ritenute sullo stipendio e conservate nella Cassa della rispettiva Direzione compartimentale, finchè, compiuta la cauzione, la somma totale sarà posta nella Cassa dei depositi e prestiti, o in altra pubblica Cassa governativa, ovvero sarà convertita in una cedola del Debito Pubblico vincolata a favore dell'Erario, giusta il desiderio di ciascun Impiegato.

Art. 223. Alla cauzione comune a tutti gl'Impiegati dell'Amministrazione, i Cassieri delle Direzioni compartimentali e locali e gli Impiegati di qualunque grado destinati a reggere Ufizi aventi maneggio di danaro, dovranno aggiungere dentro due mesi dalla nomina il supplemento necessario per formar la somma della cauzione che è rispettivamente fissata dalla tabella annessa al presente Regolamento.

Art. 224. Le cartelle della Cassa dei depositi e prestiti o di altre Casse del Governo, nonchè le cedole del Debito Pubblico costituenti la cauzione degl'Impiegati saranno ad essi consegnate dopo adempite le formalità occorrenti pel loro vincolamento a favore dell'erario.

Art. 225. In ogni Direzione compartimentale si terrà conto regolarmente delle rate mensili depositate da ciascun impiegato di qualunque categoria del Compartimento per formare la propria cauzione, e in un registro speciale sarà notato se la cauzione fu prestata in contanti od in cedole, e il relativo valore, indicando il numero d'ordine e la data dell'atto legale di vincolamento.

Art. 226. I Volontari che non avranno prestato la cauzione entro un mese dalla loro nomina verranno licenziati.

Art. 227. La cauzione dei Commessi, dei Distributori, dei Corrieri e dei Portalettere, è quella indicata nella tabella A di cui all'art. 223.

Art. 228. I Maestri di Posta e i Procacci presteranno la cauzione che sarà fissata dai loro contratti.

Art. 229. La restituzione delle cauzioni ordinarie si farà ogniqualvolta l'Impiegato cessi di appartenere all'Amministrazione.

Quella delle cauzioni speciali avrà luogo dopo il rendimento dei conti nei modi fissati dalle istruzioni.

Capo VII. — *Delle spese d'Ufizio.*

Art. 230. Ciascun Direttore e titolare d'Ufizio primario compilerà annualmente un bilancio di previsione per tutte le spese d'Ufizio nel tempo e secondo le istruzioni che riceverà direttamente dal Direttore compartimentale.

Art. 231. I contratti di affitto dei locali destinati alle Direzioni ed agli Ufizi primari sono stipulati dai rispettivi titolari in nome e per conto dell'Amministrazione secondo il modello approvato dalla medesima.

Il pagamento delle pigioni ha luogo secondo gli usi locali con regolare mandato a favore dei proprietarii.

La stessa norma si osserverà pei lavori di restauro e di mantenimento.

Art. 232. Nel mese di dicembre le Direzioni compartimentali faranno pervenire a ciascuna Direzione ed Ufizio primario il rispettivo bilancio di previsione approvato; e sotto la responsabilità del titolare sarà delegato un Impiegato all'ufizio di Economo, il quale farà le spese nei limiti previsti e fornirà i documenti al Direttore per il rendiconto da farsi alla Direzione compartimentale alla fine d'ogni trimestre.

Art. 233. Qualora per circostanze eccezionali la somma fissata dal bilancio non fosse sufficiente ai bisogni, il Direttore o il Capo d'Ufizio ne renderanno conto alla Direzione compartimentale, proponendo l'aumento necessario alle categorie del bilancio riconosciute insufficienti e corredando la domanda di ogni più opportuna giustificazione.

Art. 234. Le spese per gli oggetti necessarii alla formazione dei dispacci, come carta, cordicella e ceralacca, saranno pure comprese nel bilancio di previsione mediante l'indicazione della quantità che si presume necessaria per ogni oggetto, e la provvista verrà fatta dalle Direzioni compartimentali, tranne i casi in cui per l'industria speciale ad alcuna città, il Direttore compartimentale creda più conveniente che vi sia fatto acquisto di alcuno degli oggetti sovraenunciati.

Le stampe, i registri, i bolli e le bilancie saranno somministrati dalle Direzioni compartimentali agli Ufizi di qualunque categoria.

Capo VIII. — *Delle indennità per servizi straordinari, missioni e traslocazioni.*

Art. 235. L'indennità pel servizio degli ambulanti essendo annuale e fissa, viene pagata secondo le regole degli stipendi ordinari.

Art. 236. L'indennità per missioni viene pagata in seguito a domanda che l'Impiegato deve farne collo speciale stampato secondo le condizioni fissate dal quadro D annesso al R. Decreto del 15 dicembre 1860.

Questa domanda firmata dal richiedente, e contrassegnata dal superiore diretto, viene trasmessa al Direttore compartimentale.

Art. 237. Per le indennità in seguito di ordinato cambiamento di residenza, si fa uso dello stesso stampato, osservando le medesime formalità.

Art. 238. Quando il cambio di residenza succede in seguito ad un avanzamento, non si ha titolo ad indennità.

Art. 239. Le diarie si computano per ogni giorno di viaggio o di assenza.

Il giorno di partenza e quello di arrivo sono computati per il pagamento delle diarie.

Art. 240. Le diarie ai Corrieri, secondo le condizioni del R. Decreto del 15 dicembre 1860, si pagano mediante regolare mandato e corredato delle opportune giustificazioni.

Capo XI. — *Della divisa.*

Art. 241. Gl'Impiegati di nomina regia nell'Amministrazione delle Poste hanno diritto a vestire a loro spese una divisa conforme al modello che sarà approvato con Decreto Reale.

Capo X — *Delle punizioni.*

Art. 242. Gl'Impiegati delle Poste che mancano ai propri doveri sono soggetti alle seguenti punizioni:

Monito;
Ammenda;
Sospensione;
Licenza.

Art. 243. Si applica il monito:

1. Quando l'Impiegato non si trova in Ufizio alle ore indicate;
2. Quando non vi rimane tutto il tempo fissato dall'orario;
3. Quando non attende con diligenza alle proprie operazioni, e turba quelle degli altri.

Art. 244. È punito coll'ammenda da 1 a 10 lire:

1. L'Impiegato che per disattenzione è causa del disguido di una lettera o piego ordinario;
2. Chi legge i giornali affidati alla posta;
3. L'Impiegato che ommette l'osservanza di alcuna delle prescrizioni relative al cambio delle corrispondenze cogli Ufizi esteri, e dà luogo a reclami delle Amministrazioni interessate;
4. L'Impiegato che è recidivo nelle mancanze accennate in ciascuno dei tre paragrafi dell'articolo precedente.

Da L. 10 a 20:

1. L'Impiegato che ommette alcuna delle formalità prescritte dal Regolamento sul deposito, spedizione o consegna delle lettere raccomandate od assicurate;
2. L'Impiegato che senza poter giustificare il motivo cambia la destinazione di una lettera o piego;
3. L'Impiegato per colpa del quale abbia luogo il disguido di un intero dispaccio o sacco di dispacci;
4. L'Impiegato, per causa del quale è ritardata la partenza, la proseccuzione, o l'arrivo di un dispaccio;
5. Chi per negligenza non consegna le lettere esistenti in distribuzione allorchè gli vengono domandate;
6. L'impiegato che nel rilascio di vaglia eccedenti le L. 100 ommette o ritarda la spedizione dell'avviso;
7. Chi resta assente dall'Ufizio per uno o più giorni senza permesso e senza plausibile motivo;
8. L'Impiegato degli Ufizi ambulanti ed il Corriere che accompagna i dispacci sulle strade ferrate quando abbandoni la propria carrozza;
9. L'Impiegato recidivo nelle mancanze punite coll'ammenda da L. 1 a 10.

Da L. 20 a 50:

1. L'Impiegato che disvia una lettera raccomandata od assicurata, o ne ritarda la spedizione;
2. Che dà luogo a reclami per gravi mancanze di rispetto od anche di urbanità ne' suoi rapporti col Pubblico.

Art. 245. Sono sospesi dalle loro funzioni con perdita dello stipendio da uno a tre mesi:

1. Gl'Impiegati colpevoli di negligenze gravi ed abituali nello adempimento delle loro attribuzioni; o d'insubordinazione al loro Superiore;
2. Gl'Impiegati degli Ufizi ambulanti, ed il Corriere che accompagna i dispacci sulle strade ferrate, allorquando avendo abbandonato la loro carrozza, il treno parta senza di essi;
3. L'Impiegato recidivo in alcuna delle mancanze punite coll'ammenda da L. 20 a 50.

Art. 246. È licenziato dall'impiego quello fra gli Impiegati di qualsiasi classe:

1. Che per la sua cattiva condotta offende il decoro dell'Amministrazione;
2. Che avrà distrutto o sottratta una lettera, un giornale, od uno stampato qualunque;
3. Che avrà violato il segreto delle corrispondenze;
4. Che avrà riscosso maliziosamente una tassa eccedente quella fissata dalla legge;
5. Che in qualunque modo si sarà appropriata una parte delle entrate dell'Amministrazione.

Le punizioni suddette saranno applicate senza pregiudizio delle maggiori pene cui potranno essere sottoposti secondo le leggi generali dello Stato.

Art. 247. Saranno a carico degl'Impiegati le spese occasionate dalle loro mancanze.

Art. 248. Il Portalettere che commette alcuna delle mancanze indicate dall'art. 164 sarà punito colla ritenzione di uno o più giorni di stipendio, secondo i casi.

Art. 249. I Portalettere o Garzoni d'Ufizio che manchino di subordinazione, o non siano esatti nell'osservanza dell'orario loro prescritto, saranno puniti per la prima volta colla ritenzione dello stipendio per tre giorni, e in caso di recidiva potranno essere licenziati.

Art. 250. Per la tarda consegna di una lettera, non giustificata da motivi plausibili sarà ritenuto al Portalettere lo stipendio di un giorno, e in caso di recidiva, la ritenzione potrà essere maggiormente estesa.

Il Portalettere che smarrisce una lettera o piego potrà essere licenziato.

Art. 251. Il Portalettere che abbia violato o tentato violare il segreto epistolare, che, per premio o qualsiasi altro riprovevole motivo, abbia consegnato lettere ad altri fuorchè al vero destinatario, abbia sottratto qualche lettera, alteratane la tassa o riscossa una sopratassa, sarà immediatamente licenziato, senza pregiudizio delle maggiori pene alle quali potesse essere sottoposto per le leggi generali.

Art. 252. I Portalettere incaricati di vuotare le cassette postali saranno assoggettati alla ritenzione di un giorno di paga quando non compiano il giro nel termine assegnato.

Art. 253. Il Portalettere che ometta di vuotare una cassetta verrà assoggettato alla ritenzione di tre giorni di paga per la prima volta, e in caso di recidiva verrà licenziato.

Art. 254. Tutte le punizioni saranno accennate nel bullettino mensile delle Poste, tacendosi però il nome degl'Impiegati, cui furono inflitte.

Art. 255. Il valore delle ammende e ritenzioni inflitte sarà devoluto all'erario.

Capo XI. — *Dei premii.*

Art. 256. Gl'Impiegati i quali si distingueranno per lavori straordinari potranno essere premiati:

1. Con menzione onorevole nel bullettino mensile;
2. Con gratificazioni;
3. Con promozioni per merito senza la prova dell'esame.

Art. 257. La menzione onorevole potrà essere accordata anche a quegli Impiegati che senza avere fatti lavori straordinarii abbiano eseguite lodevolmente le attribuzioni superiori al loro grado.

Art. 258. Le gratificazioni non si accorderanno ad epoche determinate, ma soltanto in occasione di lavori veramente straordinarii.

Art. 259. Le promozioni per merito senza la prova dell'esame avranno luogo per distinti e speciali servizi prestati all'Amministrazione.

TITOLO IV. — *Disposizioni generali.*

Art. 260. Nel passaggio dal Ministero all'Amministrazione Provinciale, o viceversa, l'Impiegato sarà collocato in quel posto che gli spetta secondo il suo grado e la sua anzianità nella classe.

Gl'Impiegati del Ministero potranno, dietro loro domanda, essere ammessi a concorrere con quelli dell'Amministrazione Provinciale per le promozioni di merito nella classe corrispondente a quella da essi occupata nel Ministero.

Art. 261. Gl'Impiegati che nella composizione del ruolo normale fissato dal quadro B del R. Decreto 15 dicembre 1860 non potessero in linea di anzianità conseguire l'intiero stipendio del proprio grado, riceveranno lo stipendio della classe immediatamente inferiore finchè non si facciano vacanze in quella superiore, e conserveranno il titolo e le prerogative del grado di cui sono ora rivestiti.

Art. 262. Gli attuali Direttori od Ispettori, che non si trovano Capi di una Direzione o di un'Ispezione, non potranno essere destinati a reggere un Ufizio, nè ottenere una promozione, senza dar prova d'idoneità nel modo indicato dall'art. 45.

Art. 263. Negli Ufizi delle Poste è d'obbligo l'uso della lingua italiana, tranne coi forestieri.

Art. 264. Negli esami per le promozioni di merito che avessero luogo nel corso di quest'anno, non sarà tenuto conto di quanto è prescritto dall'art. 20.

Art. 265. Un esemplare del presente Regolamento sarà conservato in ogni Ufizio di Posta, ed un altro sarà consegnato a ciascun Impiegato al momento della sua ammessione in servizio.

Art. 266. Il presente Regolamento avrà effetto dal 1.o marzo 1861.

Torino, addì 1.o febbraio 1861.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dei lavori pubblici
S. Jacini.

CAUZIONI *dovute agli Impiegati delle Poste.*

DIREZIONE DI COMPARTIMENTO.

Cassiere.

Residenza di Bologna, Firenze, Genova, Milano e Torino L. 8,000.
» Di Cagliari L. 4,000.

DIREZIONI LOCALI.

Capi d'Ufizio.

» di Alessandria, Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Livorno, Milano e Torino.
Pel Capo d'Ufizio di distribuzione, della francatura e delle assicurazioni L. 2,500.
Per quello dei Vaglia L. 4,000.

» di Ancona, Bergamo, Cagliari, Ferrara, Modena, Novara, Parma, Perugia e Piacenza.
Pel Capo d'Ufizio di distribuzione, della francatura e delle assicurazioni L. 2,000.
Per quello dei Vaglia L. 3,000.
Per quello dei Corrieri L. 1,500.

In ogni altra Direzione.

Pel Capo d'Ufizio di distribuzione, della francatura e delle assicurazioni L. 1,500.
Per quello dei Vaglia L. 2,000.
Per quello dei Corrieri L. 1,000.

Nelle Direzioni ove due o più degli accennati Ufizi od anche tutti fossero riuniti sotto un solo Capo, questi alla somma fissata per l'Ufizio di maggior importanza (che deve considerarsi quello pel quale è indicata la maggior somma) dovrà aggiungere i due quinti della somma delle altre cauzioni.

UFIZI PRIMARI.

I Titolari degli Ufizi primari indistintamente L. 2,000
I Commessi titolari degli Ufizi di Posta secondari, il sesto del prodotto dell'Ufizio, in guisa però che la cauzione non sia mai inferiore a L. 200
I Distributori titolari degli Ufizi d'infima classe . . . . » 100
I Corrieri d'ogni classe . . . . . » 1,000
I Portalettere delle Direzioni . . . . » 200
Gli altri Portalettere di ogni specie. . . » 100

INDICE.

Torino, Tip. G. Favale e Comp.